

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 marzo 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2018, n. 19.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 - III provvedimento. (18R00439). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (19R00085) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 21.

Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali. (19R00086) Pag. 15

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 dicembre 2018, n. 35.

Modifica del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano. (19R00054) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 dicembre 2018, n. 36.

Modifica al regolamento sugli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia. (19R00055) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 dicembre 2018, n. 37.

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale. (19R00056). Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2018, n. 38.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere. (19R00057). Pag. 22

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2018, n. 20.

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. (18R00375). Pag. 23

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 48.

Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015. (18R00410) Pag. 51

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 49.

Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009. (18R00411) Pag. 53



<p>LEGGE REGIONALE 14 settembre 2018, n. 51.</p> <p>Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale. (18R00392) <i>Pag.</i> 56</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 settembre 2018, n. 52.</p> <p>Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco. (18R00393) <i>Pag.</i> 59</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2018, n. 42/R.</p> <p>Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). (18R00412) <i>Pag.</i> 60</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2018, n. 43/R.</p> <p>Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione. (18R00413)..... <i>Pag.</i> 70</p> <p style="text-align: center;">REGIONE SICILIA</p> <p>LEGGE 9 agosto 2018, n. 16.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta. (18R00400)..... <i>Pag.</i> 76</p>
--	---



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2018, n. 19.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 - III provvedimento.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 - Parte I - del 31 ottobre 2018)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione, esercizi 2018-2020, sono apportate le seguenti variazioni:

per l'anno finanziario 2018

aumento per euro 84.373.289,83 in termini di competenza e per euro 76.811.026,26 in termini di cassa;

per l'anno finanziario 2019

aumento per euro 1.955.000,00 in termini di competenza;

per l'anno finanziario 2020

aumento per euro 255.262,00 in termini di competenza.

Art. 2.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2017

1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2017 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 7.562.263,57 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti missioni/programmi:

Missione	Programma	Importo - esercizio 2018
1	3	497.798,10
1	6	8.306,50
9	8	4.800.000,00
10	5	148.729,69
11	1	1.507.000,00
12	2	69.149,40
12	6	172.582,56
13	1	51.096,70
17	1	56.870,00
18	2	250.730,62

Art. 3.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020)

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni). — 1. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per gli esercizi 2018 – 2020, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese sulla base delle comunicazioni e delle tempistiche all'uopo inviate dal Ministero della salute.»

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 ottobre 2018

*Il Presidente: TOTI**(Omissis).***18R00439**

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 5 dicembre 2018)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio)

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



Art. 2.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 1/2007

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività)».

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «moralì» è sostituita dalle seguenti: «di onorabilità».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 14-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività*). — 1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).».

Art. 5.

Sostituzione della rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo II della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo II della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «REGIMI AMMINISTRATIVI».

Art. 6.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a SCIA, da presentare allo SUAP per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 222/2016. La SCIA deve contenere:

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;

c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 3;

d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 222/2016,».

2. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni».

3. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «2012» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 8.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 222/2016,».



Art. 9.

Inserimento dell'art. 27-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività*). — 1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo n. 126/2016.».

Art. 10.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «13» sono inserite le seguenti: «come previsto dal decreto legislativo n. 222/2016».

Art. 11.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «attività» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 28».

Art. 12.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 28».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su natanti da diporto*). — 1. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale è consentito sui natanti da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.).

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale sui natanti di cui al comma 1 è consentito alle seguenti condizioni:

a) il possesso della patente nautica;

b) la vendita può essere effettuata in via sperimentale per una durata complessiva di novanta giorni all'anno, anche non consecutivi, e può essere effettuata in tutto il territorio regionale;

c) devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari;

d) possono essere venduti esclusivamente i prodotti preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria comprese le bevande preconfezionate e preimbottigliate in lattina, tetra pak e bottiglietta, esclusi il latte e i suoi derivati;

e) la vendita può essere effettuata in via sperimentale esclusivamente nelle aree in cui non siano già presenti attività commerciali che vendono i medesimi prodotti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal comune competente per territorio a persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, dei requisiti di cui al presente articolo e di cui all'art. 12 e nel rispetto delle normative in materia di demanio pubblico.

4. A uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 3.

5. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, settore commercio, gli elenchi dei soggetti autorizzati che partecipano alla sperimentazione, nonché i dati di cui al comma 6.

6. La sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato e valutare eventualmente l'applicazione definitiva della stessa sulla base di specifica valutazione che verrà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:

a) numero di autorizzazioni rilasciate;

b) promozione di prodotti tipici locali e specificità locali;

c) utilizzo di natanti storici o tradizionali liguri.

7. La sperimentazione ha una durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della norma e, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione.».

Art. 14.

Modifica all'art. 35 della legge regionale n. 1/2007


1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «alimentari» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 28».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 37-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (*Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività*). — 1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo n. 126/2016.».



Art. 16.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «1. Per il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agricoli e della pesca, deve essere presentata comunicazione o SCIA, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 222/2016, allo SUAP del comune competente per territorio.»

Art. 17.

Inserimento dell'art. 50-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis (*Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività*). — 1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo n. 126/2016.»

Art. 18.

Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 1/2007

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 19.

Inserimento dell'art. 51-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 51 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (*Disciplina di associazioni e circoli*). — 1. Alle associazioni e ai circoli di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e successive modificazioni e integrazioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016.»

Art. 20.

Modifica all'art. 55 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone soggette a tutela di cui all'art. 64 del decreto legislativo 59/2010 e successive modificazioni e

integrazioni, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016. Nelle altre zone l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 65 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 65 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Ambito di applicazione e definizioni*). — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) e successive modificazioni e integrazioni, si intendono per:

a) punti vendita esclusivi, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 3 dell'art. 66 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «determinata dal superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari che deve essere comprovato dai richiedenti», sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino all'approvazione delle Intese di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni qualora le medesime dovessero prevedere criteri diversi da quelli ivi stabiliti.»

Art. 23.


Modifica all'art. 67 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali, previste all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;



c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le Medie strutture di vendita, le Grandi strutture di vendita e i Centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.»

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 68 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Esercizio dell'attività e apertura di nuovi punti vendita*). — 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 25.

Modifiche all'art. 69 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 69 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Esenzione da titoli abilitativi)».

2. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «né ad altro titolo abilitativo».

3. Il comma 2 dell'art. 69 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 26.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 70 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Programmazione regionale e comunale)».

2. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «predisposizione da parte dei comuni dei piani di» sono soppresse e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei Consigli delle CCIAA Liguri, possono adottare un Piano commerciale e urbanistico nel quale vengono individuate le zone nelle quali è necessario salvaguardare le esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

1-*ter*. Sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1 i piani comunali di cui al comma 1-*bis* possono prevedere un regime autorizzatorio per l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica.»

Art. 27.

Abrogazione dell'art. 71 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 71 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 72 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 72 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (*Modalità di vendita della stampa*). — 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo n. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.»


Art. 29.

Inserimento degli articoli 72-bis, 72-ter, 72-quater, 72-quinques, 72-sexies della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 72 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 72-*bis* (*Sostegno all'innovazione e valorizzazione dei punti vendita esclusivi*). — 1. La Regione Liguria riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi di cui all'art. 66, di seguito denominate edicole, lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio e valorizza il rapporto diretto che i titolari o i gestori degli stessi intrattengono quotidianamente con la clientela negli spazi pubblici a loro disposizione.

2. La Regione promuove e sostiene le edicole al fine di favorire l'innovazione dei prodotti e dei servizi tradizionalmente offerti oltreché lo sviluppo di servizi aggiuntivi e qualificati che si pongono oltre la distribuzione di riviste e quotidiani. La Regione intende, in particolare, favorire un percorso di rilancio delle edicole singole o di loro aggregazioni per innovare il servizio tradizionalmente offerto e ampliare gli interessi e le occasioni che conducono alla frequentazione delle stesse da parte del pubblico.



3. La Regione intende, altresì, contribuire alla realizzazione di reti di servizi nuovi e integrativi che, utilizzando come elementi di forza la capillarità delle edicole sul territorio e il rapporto di prossimità con i consumatori, si prestino ad ampliare i servizi offerti al pubblico con particolare riferimento al settore dell'informazione turistica e della logistica cosiddetta «dell'ultimo miglio», nonché ad estendere la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende del trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzativi previsti per tali attività e servizi ulteriori dalla normativa vigente.

Art. 72-ter (Interventi). — 1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 72-bis, concede contributi per la realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla riqualificazione e all'innovazione dei servizi offerti dalle edicole.

1. Sono ammessi a finanziamento progetti riferiti alle seguenti tipologie di interventi:

a) opere inerenti la struttura dei punti vendita, inclusi gli arredi pertinenziali quali tavolini, panchine o postazioni con seduta per consultare testi atti a favorire l'attrattività o lo stazionamento dei clienti o l'offerta di nuovi servizi;

b) dotazioni informatiche per l'erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela quali vetrine digitali, totem interattivi o touch screen;

c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti di cui all'art. 72-bis, comma 3.

Art. 72-quater (Beneficiari). — 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 72-ter le edicole o loro aggregazioni aventi sede legale e operativa in Liguria.

Art. 72-quinquies (Misura del contributo regionale). — 1. I contributi per gli interventi di cui all'art. 72-ter sono concessi a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. I contributi di cui all'art. 72-ter vengono concessi nei limiti del regime «de minimis».

Art. 72-sexies (Clausola valutativa). — 1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge per sostenere l'innovazione delle edicole e promuovere lo sviluppo di servizi aggiuntivi accanto a quelli tradizionalmente offerti da esse. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione con cadenza biennale che documenta e descrive gli interventi realizzati in attuazione della presente legge a favore delle edicole, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i beneficiari e i risultati raggiunti in riferimento alle finalità di cui all'art. 72-bis.

1. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

2. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.».

Art. 30.

Modifiche all'art. 73 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 73 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, sentiti i soggetti di cui all'art. 71, comma 2», sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'art. 18» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 68».

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 73 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 74 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 74 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (Parità di trattamento). — 1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prelevata per la vendita.».

Art. 32.

Abrogazione dell'art. 76 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 76 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 33.


Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 77 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Programmazione regionale). — 1. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di combustibili alternativi e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;

b) individuazione delle aree svantaggiate in cui prevedere deroghe alle presenti disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 214/94/UE del Parlamento europeo e



del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 80;

c) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;

d) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;

e) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

2. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

3. La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire al titolare dell'autorizzazione dell'impianto di carburanti o, previa rinuncia di quest'ultimo, a terzi, lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.»

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 78 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 78 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 78 (*Definizioni*). — 1. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende:

a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b);

b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:

1) benzine;

2) gasoli;

3) combustibili alternativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni e specificatamente i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche:

3.1) elettricità;

3.2) idrogeno;

3.3) biocarburanti, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

3.4) combustibili sintetici e paraffinici;

3.5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;

3.6) gas di petrolio liquefatto, di seguito GPL;

c) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi, nonché i servizi e le attività accessorie;

d) per erogatore, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:

1) una pompa o un sistema di adduzione;

2) un contatore o un misuratore;

3) una pistola o una valvola di intercettazione;

4) le tubazioni che lo connettono;

5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;

e) per colonnina, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;

g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

2. Trovano applicazione, altresì, le altre definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.


3. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione tutti i carburanti per autotrazione e i combustibili alternativi di cui al comma 1, lettera b), sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei dati comunicati dagli interessati.»

Art. 35.

Inserimento dell'art. 78-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 78 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 78-bis (*Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività*). — 1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo n. 126/2016.»



Art. 36.

Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Procedure per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti)».

2. Il comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 222/2016 e dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 3.».

3. Al comma 1-*bis* dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «unicamente» è soppressa e dopo la parola: «antincendio» è inserita la seguente: «, fiscale».

4. Il comma 1-*quinquies* dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 80 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 80 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 80 (*Tipologie di nuovi impianti*). — 1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1, del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 3 della presente legge e dall'art. 18 del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma 2. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate individuate dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 77, comma 1, lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari degli impianti possono fare valere una delle seguenti impossibilità tecniche, che devono essere verificate e certificate dal comune competente per territorio:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 (Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti);

b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate distintamente per il GNC e il GNL e la sussistenza di condizioni di esonero per una di tali fattispecie non comporta automaticamente l'esonero dall'obbligo dell'altra.

4. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 le cause di impossibilità di cui al comma 2 coincidono con gli ostacoli tecnici e gli oneri eccessivi di cui all'art. 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, sussiste l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL, ai sensi dell'art. 18 comma 1, del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, oltre a nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1, del decreto legislativo n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 38.

Inserimento dell'art. 80-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 80 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 80-*bis* (*Modalità di erogazione*). — 1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 139, comma 3.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri definiti dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 77, comma 1.

3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori.



4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.»

Art. 39.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera: «j)» è sostituita dalla seguente: «l)».

2. Al comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «autorizzate» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 79» e la lettera: «j)» è sostituita dalla seguente: «l)».

3. Il comma 5 dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le modifiche di cui al comma 1 sono, altresì, soggette alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi effettuati non costituiscono ristrutturazione totale di cui all'art. 81-bis.»

Art. 40.

Inserimento degli articoli 81-bis, 81-ter, 81-quater e 81-quinquies della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 81 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 81-bis (*Ristrutturazione totale*). — 1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 79, alle disposizioni dell'art. 80 ed è soggetta a collaudo di cui all'art. 81-ter.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

3. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione.

Art. 81-ter (*Collaudo degli impianti*). — 1. I nuovi impianti e gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale o a modifiche di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto.

2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.

3. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca la Commissione di collaudo di cui all'art. 81-quater.

4. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 81-quater (*Commissione di collaudo*). — 1. La Commissione di collaudo è composta da:

a) un rappresentante del comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

c) un rappresentante tecnico dei Vigili del fuoco competenti per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

d) un rappresentante tecnico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Liguria (ARPAL) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante sindacale dei gestori.

3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

4. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.

5. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni o enti.

Art. 81-quinquies (*Esercizio provvisorio*). — 1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare il comune può autorizzare l'esercizio provvisorio, con le modalità di cui all'art. 79, per un periodo di sessanta giorni, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano.»

Art. 41.

Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 3 dell'art. 84 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'art. 79,» e le parole: «, per gli impianti stradali, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di cui all'art. 79», sono soppresse.



2. Al comma 4 dell'art. 84 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comunale di cui all'art. 87» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 81-ter, anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell'art. 81-bis.».

3. Il comma 5 dell'art. 84 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 42.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 86 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «CEE» è sostituita dalle seguenti: «secondo le vigenti disposizioni di legge», la parola: «autocertificazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» e le parole: «tale autocertificazione» sono sostituite dalle seguenti: «tale dichiarazione».

Art. 43.

Abrogazione dell'art. 87 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 87 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 44.

Abrogazione dell'art. 88 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 88 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 45.

Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 1/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale».

2. Al comma 3 dell'art. 90 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)» sono sostituite dalle seguenti: «14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi)».

Art. 46.

Modifica all'art. 91 della legge regionale n. 1/2007

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «moralità» è sostituita dalle seguenti: «di onorabilità».

Art. 47.

Modifiche all'art. 92 della legge regionale n. 1/2007

1. Prima del comma 1 dell'art. 92 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«01. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 77, comma 2.».

2. Il comma 2 dell'art. 92 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La concessione ha validità di anni nove fatti salvi i casi di cui al comma 1 del punto 1 del Documento procedurale parte integrante e sostanziale del decreto interministeriale 7 agosto 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. La concessione può essere soggetta a rinnovo, con le procedure di cui all'art. 94.».

Art. 48.

Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 93 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «il» è sostituita dalle seguenti: «l'autorizzazione al».

2. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e dei Monopoli».

3. Al comma 3 dell'art. 93 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «concessione» sono inserite le seguenti: «e sono soggetti a sola preventiva comunicazione».

Art. 49.

Modifica all'art. 94 della legge regionale n. 1/2007


1. Al comma 1 dell'art. 94 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «diciottennale» è sostituita dalla seguente: «novennale».

Art. 50.

Modifica all'art. 95 della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo il comma 6 dell'art. 95 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le modifiche di cui al comma 1 sono altresì soggette alla presentazione, da parte del titolare della concessione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 96.».



Art. 51.

Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 92 e soggetta a collaudo di cui all'art. 97.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

1-ter. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione.»

3. Al comma 3 dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «9/1999 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.»

4. Al comma 4 dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «9/1999 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 52.

Inserimento dell'art. 96-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 96 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 96-bis (*Chiusura volontaria degli impianti autostradali*). — 1. In caso di chiusura volontaria, per gravi motivi debitamente documentati, il titolare, congiuntamente all'ente concessionario autostradale, deve darne comunicazione alla Regione con un preavviso di almeno sei mesi.

2. La Regione procede alla revoca della concessione petrolifera relativamente all'impianto chiuso e trasmette la documentazione agli uffici regionali competenti in materia di territorio e ambiente ed agli altri enti interessati per gli adempimenti rientranti nell'ambito della loro competenza.»

Art. 53.

Modifica all'art. 97 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 97 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 95, comma 1, lettera a)».

Art. 54.

Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 1/2007

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 98 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «Dogane» sono inserite le seguenti: «e dei Monopoli».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 98 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.»

3. Il comma 5 dell'art. 98 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento».

Art. 55.

Modifica all'art. 100 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 100 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «nove».

Art. 56.

Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989 (nuove direttive alle Regioni a Statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione),» sono soppresse e la parola: «gli» è sostituita dalla seguente: «Gli» e alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: «, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale».

Art. 57.

Sostituzione dell'art. 103 della legge regionale n. 1/2007


1. L'art. 103 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (*Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività*). — 1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo 126/2016.»

Art. 58.

Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 104 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, prima della parola: «attività» sono inserite le seguenti: «apertura, il trasferimento e l'ampliamento di» e dopo la parola: «accedervi» sono inserite le seguenti: «sono soggetti a SCIA ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016 e».



2. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 59.

Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 105 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 105 (*Distributori automatici*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di attività effettuata in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016 sono soggetti:

a) per esercizio di vicinato, a SCIA;

b) per media e grande struttura di vendita, ad autorizzazione.

2. Per l'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture, l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetto a presentazione di SCIA ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016.».

Art. 60.

Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 106 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line)».

2. Il comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'avvio dell'attività della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line, è soggetta a SCIA ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016.».

3. Al comma 4 dell'art. 106 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dichiarazione d'inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «trasmissione della SCIA».

4. Il comma 6 dell'art. 106 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Dopo il comma 7 dell'art. 106 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Quando l'attività di cui al comma 1 è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.».

Art. 61.

Modifiche all'art. 107 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 1 dell'art. 107 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016.».

2. Il comma 2 dell'art. 107 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 107 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori deve essere presentata la SCIA ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016.».

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 117 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 117 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 117 (*Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica*). — 1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. La programmazione commerciale e urbanistica per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.».

Art. 63.

Modifiche all'art. 124 della legge regionale n. 1/2007


1. Al comma 1 dell'art. 124 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «monitoraggio» sono inserite le seguenti: «ai fini delle verifiche relative all'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 124/2017».

2. Al comma 2 dell'art. 124 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «Dogane» sono inserite le seguenti: «e dei Monopoli».

Art. 64.

Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 125 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «Dogane» sono inserite le seguenti: «e dei Monopoli», le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno» e le parole: «loro richiesto» sono soppresse.



Art. 65.

Modifiche all'art. 128 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 128 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 128 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburanti autostradali e nei raccordi autostradali, salvo in caso di gravi motivi debitamente documentati, per cui il titolare, congiuntamente all'ente concessionario autostradale, dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno tre mesi.».

Art. 66.

Abrogazione dell'art. 129 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 129 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 67.

Modifiche all'art. 130 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 130 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti)».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 130 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per motivi di pubblica sicurezza può essere disposta la sospensione di un impianto autostradale.

La sospensione è disposta dall'ente competente che ha rilevato la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione.».

Art. 68.

Modifica all'art. 131 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 131 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «soggetti a SCIA di cui all'art. 18, e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «soggette a preventiva comunicazione.».

Art. 69.

Sostituzione dell'art. 132 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 132 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 132 (*Subingresso*). — 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 134, 135 e 135-bis, per il subingresso deve essere presentata, ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016, al comune competente per territorio:

a) per il settore merceologico non alimentare, la comunicazione;

b) per il settore merceologico alimentare, la SCIA unica.».

Art. 70.

Modifiche all'art. 133 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della SCIA di cui all'art. 18 al Comune; eguale SCIA di cui all'art. 18 deve essere data in caso di cessazione della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «di preventiva comunicazione».

2. Al comma 2 dell'art. 133 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «SCIA» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

Art. 71.

Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 1/2007


1. La rubrica dell'art. 134 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni speciali per il trasferimento di titolarità nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi)».

2. Al comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo».

Art. 72.

Modifica all'art. 135 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



Art. 73.

Inserimento dell'art. 135-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 135 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis (*Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*). — 1. Per il subingresso nel settore relativo alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al comune competente per territorio SCIA unica o condizionata ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016.»

Art. 74.

Abrogazione dell'art. 136 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 136 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 75.

Modifiche all'art. 137 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 137 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dal presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente legge» e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «, ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016.»

Art. 76.

Modifiche all'art. 139 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 3 dell'art. 139 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di modalità di erogazione di cui all'art. 80-bis».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 139 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. La violazione degli obblighi previsti all'art. 80 e all'art. 81-bis è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.»

3. Al comma 4 dell'art. 139 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

Art. 77.

Modifiche all'art. 140 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 2 dell'art. 140 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «250 a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 a euro 5.000».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 140 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. La violazione degli obblighi previsti all'art. 92 e all'art. 96 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.»

3. Al comma 4 dell'art. 140 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

Art. 78.

Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 145 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Decadenza dei titoli abilitativi per le Medie e le Grandi strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica)».

2. Al comma 1 dell'art. 145 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolo abilitativo» e alla lettera d), le parole: «di autorizzazione» sono sostituite dalla seguente: «abilitativi».

Art. 79.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, previsti dall'art. 72-ter della legge regionale n. 1/2007 come introdotto dall'art. 29 della presente legge, e la relativa documentazione.


Art. 80.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'art. 72-bis della legge n. 1/2007, come introdotto dall'art. 29 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2018-2020-esercizio 2018:

riduzione di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività» Programma 01 «Industria e PMI e Artigianato» del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018-2020;

iscrizione dell'importo di 50.000,00 euro in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività» Programma 02 «Commercio, reti distributivi e tutela dei consumatori» del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018-2020.



2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 72-bis della legge n. 1/2007, come introdotto dall'art. 29 della presente legge si provvede per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

Art. 81.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00085

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 21.

Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, n. 17 del 5 dicembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi per la riduzione dell'assegno vitalizio mensile in pagamento dei consiglieri regionali, rispettando i principi di eccezionalità, temporaneità, sostenibilità, proporzionalità, ragionevolezza e progressività.

Art. 2.

Temporaneità delle misure

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e per il successivo triennio gli importi lordi degli assegni mensili vitalizi dei consiglieri regionali sono ridotti secondo le modalità previste all'art. 3.

Art. 3.

Ambiti di applicazione delle misure per la riduzione della spesa pubblica

1. Gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali sono progressivamente ridotti secondo le seguenti modalità:

da 0 a 1.500 euro mensili lordi: nessuna riduzione;
da 1.501 a 2.000 euro mensili lordi: 6 per cento sulla parte eccedente i 1.500 euro;

da 2.001 a 3.500 euro mensili lordi: 30 euro + 9 per cento sulla parte eccedente i 2.000 euro;

da 3.501 a 5.000 euro mensili lordi: 165 euro + 12 per cento sulla parte eccedente i 3.500 euro;

oltre 5.000 euro mensili lordi: 345 euro + 16 per cento sulla parte eccedente i 5.000 euro.

Art. 4.

Destinazione della minore spesa

1. La minore spesa generata dal contributo di solidarietà derivante dall'applicazione della presente legge confluisce in un apposito fondo vincolato, iscritto nel bilancio regionale, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dal Consiglio regionale mediante apposita risoluzione, ai sensi dell'art. 129, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

2. In occasione della comunicazione di cui all'art. 9 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il presidente dell'Assemblea legislativa certifica e comunica al presidente della Giunta regionale la minore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, distinguendola dal fabbisogno individuato per il funzionamento complessivo dell'Assemblea.

3. In ciascun esercizio, in sede di esame del bilancio preventivo del Consiglio regionale, la I Commissione consiliare esercita, mediante formulazione della risoluzione di cui al comma 1, una specifica funzione di indirizzo sulle priorità e sul riparto delle risorse derivanti dall'applicazione della presente legge. La risoluzione è trasmessa alla V Commissione consiliare che, in occasione dell'esame del rendiconto generale della Regione Liguria, riferito al bilancio di cui al precedente capoverso, svolge una funzione di monitoraggio e controllo dell'effettivo adempimento degli indirizzi impartiti alla Giunta regionale. A tal fine quest'ultima fornisce alla V Commissione ogni utile elemento.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00086



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 dicembre 2018, n. 35.

**Modifica del regolamento sulla riscossione coattiva delle
entrate della Provincia autonoma di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 20 dicembre 2018)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 dicembre 2018 n. 12552

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, le parole: «, sino a quando ancora consentito per legge,» sono soppresse.

Art. 2.

1. Nel comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, dopo le parole: «dal/dalla Responsabile» sono inserite le parole: «, oppure da un suo sostituto/una sua sostituta o delegato/delegata,».

Art. 3.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. La Società procede ad annullamento di preavvisi di fermo amministrativo, alla cancellazione di fermi amministrativi iscritti ed alla cessazione di attività di pignoramento di beni mobili registrati, qualora il debitore/la debitrice presenti una richiesta sottoscritta e corredata da documentazione idonea a dimostrare che il bene mobile in questione è destinato all'utilizzo da parte di persona disabile o al trasporto della stessa. Il contenuto della richiesta, i documenti da presentare nonché le modalità di trasmissione alla Società degli stessi, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire sono rese note ai debitori/alle debitrici dalla Società.»

Art. 4.

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituita:

«1. Al debitore/Alla debitrice vengono addebitati gli oneri di funzionamento e gli importi relativi al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della riscossione coattiva. Gli oneri di funzionamento in favore della Società, determinati in caso di incasso in una percentuale

complessiva pari all'8% delle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6, vengono addebitati al debitore/alla debitrice come segue:».

2. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituito:

«2. Agli oneri di funzionamento di cui al comma 1 si sommano gli importi relativi al rimborso delle seguenti spese:

a) spese di notifica e di comunicazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva nella misura determinata con decreto dell'Assessore/Assessora provinciale alle finanze, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alle tabelle di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000.»

Art. 5.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituito:

«Art. 11 (*Rateazione del pagamento*) — 1. Su richiesta motivata del debitore/della debitrice, indirizzata alla Società, nella quale lo stesso/la stessa dichiara la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti della medesima Società, il/la Responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla Società, autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti della Provincia secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

2. La domanda di rateazione è effettuata dal debitore/dalla debitrice mediante compilazione di un apposito modulo di autocertificazione reperibile presso la Società o sul sito internet della stessa.

3. Per la rateazione di importi fino ad euro 60.000,00 è sufficiente che il debitore/la debitrice compili il modulo di cui al comma 2. Per la rateazione di importi superiori ad euro 60.000,00 è necessario presentare anche i documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.

4. Il contenuto dell'autocertificazione di cui al comma 2, i documenti da presentare di cui al comma 3, nonché le modalità di trasmissione alla Società degli stessi, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire sono rese note ai debitori/alle debitrici dalla Società.

5. L'importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a euro 30,00. Il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a:


a) 24 rate per importi da euro 60,00 a euro 5.000,00;

b) 72 rate per importi da euro 5.000,01 a euro 25.000,00;

c) 96 rate per importi da euro 25.000,01 a euro 60.000,00;

d) 120 rate per importi superiori a euro 60.000,00.

e) Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. «alla francese».



7. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all'art. 12, comma 1, sino alla data di presentazione della domanda di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l'interesse di cui all'art. 12, comma 3.

8. Concesso il piano di rateazione, la Società può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o il fermo di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, solo nel caso di mancato pagamento della prima rata del piano, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla concessione della rateazione. A seguito della concessione del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

9. In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione, in caso di numero di rate inferiore a cinque, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione ed è immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla Società. Il debito può essere nuovamente rateizzato se, alla data della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute del precedente piano non rispettato sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le limitazioni di cui al comma 8.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 dicembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSHER

19R00054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 dicembre 2018, n. 36.

Modifica al regolamento sugli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 20 dicembre 2018).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 dicembre 2018, n. 1327;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Il personale educativo che, alla data di entrata in vigore della presente modifica di regolamento, è in servizio nelle microstrutture per la prima infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può continuare a svolgere detta attività se:

a) vi ha svolto attività di formazione, educazione e assistenza alla prima infanzia ai sensi del presente regolamento per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, oppure

b) entro l'anno scolastico 2020/2021 acquisisce la relativa qualifica.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 dicembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSHER

(Omissis)

19R00055



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 dicembre 2018, n. 37.

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. gen. del 20 dicembre 2018 - Supplemento n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 dicembre 2018, n. 1331;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole «ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«3. Se non è prevista altra forma di adeguata verifica, per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica è possibile stabilire un limite massimo di età non superiore ai 50 anni.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

«7. Dopo il compimento del 65° anno di età l'assunzione nel servizio provinciale o l'iscrizione nelle graduatorie o ai concorsi provinciali per l'assunzione sono possibili solo se l'aspirante conferma, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non aver ancora raggiunto il diritto a pensione ai sensi dell'art. 41.

8. Le qualifiche funzionali e i profili professionali dei posti esistenti nell'organico, anche se coperti, possono essere variati, fermo restando l'obbligo del concorso pubblico, in coerenza con il piano della performance e il connesso piano triennale del fabbisogno di personale.»

3. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente art. 2/bis:

«Art. 2-bis (Coordinamento delle disposizioni sulla mobilità). — 1. Le disposizioni sulla mobilità contenute in leggi, regolamenti e contratti collettivi tendono all'equilibrio delle risorse e allo sviluppo della persona. I principi da osservare, derivanti dalla lettura sistematica delle relative disposizioni, si riassumono come segue:

a) mobilità fra enti dell'intercomparto provinciale tra posizioni di ruolo;

b) mobilità fra enti dell'intercomparto provinciale anche partendo da posizioni non di ruolo, fermo restando l'obbligo del concorso pubblico;

c) mantenimento, in continuità temporale, della posizione economica fissa e continuativa maturata, anche partendo da posizioni non di ruolo;

d) mobilità fra enti estranei all'intercomparto provinciale tra posizioni di ruolo;

e) mantenimento, in continuità temporale, della posizione economica fissa e continuativa maturata;

f) assimilazione della mobilità tra il Consiglio provinciale e l'Amministrazione provinciale a quella tra enti dell'intercomparto provinciale e Amministrazione provinciale;

g) applicazione della disciplina operativa contenuta nel presente regolamento ad integrazione delle disposizioni eventualmente regolanti i singoli casi di mobilità;

h) la mobilità fra profili professionali all'interno dell'Amministrazione provinciale non è più sfavorevole, dal punto di vista del trattamento economico, di quella fra enti.»

Art. 3.

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:

«f) l'eventuale percorso pratico o formativo da svolgere nell'ambito della procedura di concorso.»

2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«Il bando di concorso può essere suddiviso in due parti.»

Art. 4.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 8:


«8. Nel caso di procedure speciali, come per esempio di procedure concorsuali per il personale insegnante ed equiparato o di percorsi di valutazione nell'ambito della procedura di concorso, il bando dispone in merito ai dettagli operativi come numero e tipo di prove d'esame, di valutazione intermedia o di preselezione.»

Art. 5.

1. Nel comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole «di cui all'art. 4, commi 4 e 5» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 8».

Art. 6.

1. La rubrica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita: «Corso-concorso»



Art. 7.

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente art. 6/bis:

«Art. 6-bis (Concorso con valutazione di periodo lavorativo). — 1. Tra l'esame di ammissione o l'esame scritto e l'esame finale o esame orale di un concorso può essere previsto un periodo lavorativo, di regola non superiore a 6 mesi, soggetto anch'esso a valutazione ai fini del superamento del concorso stesso.

2. La valutazione di cui al comma 1 può prevedere anche verifiche intermedie o altre modalità da definire nel bando. Il bando definisce inoltre tipologia e modalità di copertura dei posti banditi.»

Art. 8.

1. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«4. La copertura dall'esterno di posti a tempo determinato è effettuata, di norma, nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli, se ancora disponibili, o sulla base di prove selettive di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato.»

2. Il comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«5. In mancanza di candidate e candidati idonei a conclusione delle procedure di cui al comma 4, si possono utilizzare, a discrezione, le graduatorie per i profili con i medesimi requisiti o per ambiti territoriali limitrofi.»

3. Al termine del comma 10 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: «Equivale a rifiuto la mancata risposta nel termine assegnato, la mancata presentazione di documentazione necessaria all'assunzione o l'apposizione di condizioni.»

4. Nel comma 11 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole «le candidate e i candidati idonei soprannumerari» sono sostituite dalle parole «candidate e candidati idonei soprannumerari».

Art. 9.

1. Al termine del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancanza di apposita certificazione linguistica, la verifica della padronanza della lingua è demandata all'ufficio addetto all'organizzazione dei concorsi.»

2. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«2. I membri della commissione esaminatrice sono scelti, in tutto o in parte, fra il personale dell'Amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. La partecipazione alle commissioni esaminatrici costituisce per il personale provinciale un dovere d'ufficio, a cui è consentito derogare solo per grave impedimento. I membri di commissione appartengono a una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso e in ogni caso devono aver superato il periodo

di prova previsto per l'assunzione a tempo indeterminato, oppure devono occupare una posizione dirigenziale. Uno dei membri della commissione esaminatrice funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi. I membri delle commissioni non possono appartenere tutti alla stessa ripartizione provinciale.»

Art. 10.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente comma 6/bis:

«6-bis. Chi è inserito nelle graduatorie di cui al comma 1, in caso di necessità di assunzione a tempo determinato è chiamato a colloqui selettivi, che possono avere contenuto tecnico e attitudinale con riferimento agli specifici posti da ricoprire. I colloqui sono condotti dal dirigente o dalla dirigente di riferimento o da una persona da questi delegata, con l'assistenza, di norma, di altre due persone con esperienza professionale nello specifico settore d'impiego o nell'ambito della selezione del personale. L'esito dei singoli colloqui va documentato per iscritto con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato o della candidata.»

2. Il comma 7 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«7. Il personale in servizio a tempo determinato assunto dalla graduatoria ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. In subordine, il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale o orizzontale ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, secondo la maggiore anzianità complessiva di servizio effettivo. Il personale in servizio a tempo indeterminato inserito in graduatoria per la mobilità non può essere chiamato per incarichi a tempo determinato per i quali non ha i requisiti. Si considera in servizio a tempo determinato il personale che ha prestato servizio - anche con interruzioni - nel corso dell'anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l'iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza. È escluso il personale dimissionario.»

Art. 11.


1. Il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«4. Per quanto concerne i profili professionali di cui all'art. 13, comma 10, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la cancellazione può essere disposta eccezionalmente per soli sei mesi.»

Art. 12.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante procedure pubbliche di tipo concorsuale il punteggio complessivo è fissato nei relativi bandi.»



Art. 13.

1. Nel comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole «15 giorni» sono sostituite dalle parole «60 giorni».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, la comunicazione al personale dei posti che si rendono vacanti nell'Amministrazione tramite la rete interna provinciale intranet o altri mezzi di comunicazione non è necessaria se è già prevista una procedura apposita mediante specifiche graduatorie pubbliche e nei casi di nomina ai sensi dell'art. 27, comma 5.»

Art. 14.

1. Il comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. La condizione di disabile disoccupato per i candidati e le candidate appartenenti alle categorie protette è disciplinata dalle disposizioni di settore. Le e gli aspiranti sono tenuti ad informare immediatamente l'Amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l'assunzione all'impiego provinciale.»

Art. 15.

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1-*quater* dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserita la seguente lettera *d-bis*):

«*d-bis*) nuovi incarichi a persone che abbiano già lavorato nell'Amministrazione per 36 mesi, ma che prima di tale scadenza o della nuova assunzione abbiano superato una prova selettiva di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato bandita dall'Amministrazione provinciale.»

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«Queste graduatorie risultano formate per ciascun profilo professionale e gruppo linguistico in base ai risultati di selezioni specifiche, di tipo concorsuale, regolate da appositi bandi pubblici e consistenti in prove orali o pratico-orali; il posizionamento in graduatoria corrisponde esclusivamente all'esito di tali prove.»

3. Il comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«4. Le candidate e i candidati idonei in graduatoria, secondo l'ordine di essa, sono assegnati alle strutture provinciali richiedenti. Ove il profilo professionale richiesto preveda più titoli di studio come requisito d'accesso e la struttura provinciale abbia richiesto un determinato percorso di studi, per l'incarico sono considerati solo candidate e candidati in possesso di titoli di studio corrispondenti a tale percorso di studi. Le modalità organizzative

sono da stabilire nei bandi di cui al comma 3, prevedendo la pubblicazione sul sito internet della ripartizione provinciale personale degli annunci e dei posti da coprire.»

Art. 16.

1. Nel comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, dopo le parole «l'Amministrazione provinciale» sono inserite le parole «, nel settore scolastico,».

2. Nel comma 3 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono soppresses le seguenti parole: «L'incarico ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile per non oltre due anni, qualora persistano i presupposti previsti dal presente articolo e il concorso pubblico per la copertura della relativa posizione non abbia espresso vincitori. Tali limiti temporali non trovano applicazione per il settore scolastico.»

Art. 17.

1. La rubrica dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita: «Praticantato estivo e attività di volontariato».

2. Il comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«1. Presso i servizi dell'Amministrazione provinciale possono essere occupati, per una durata non superiore a tre mesi, studentesse e studenti di scuola secondaria superiore, studentesse e studenti universitari o neolaureati per lo svolgimento di un praticantato estivo finalizzato all'integrazione della formazione scolastica e universitaria. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di ammissione e l'indennità, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.»

Art. 18.


1. Dopo il comma 4 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Il personale stagionale già assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività. Il diritto di precedenza deve essere esercitato, mediante richiesta scritta, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue decorso un anno da tale data.»

Art. 19.

1. Il comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«1. L'assunzione di personale insegnante ed equiparato avviene mediante procedure concorsuali sulla base di graduatorie pubbliche per titoli redatte conformemente ai criteri fissati dalla Giunta provinciale. Le relative regolamentazioni sono portate a conoscenza del pubblico mediante idonee forme di pubblicità e accesso. Le candidate e i candidati sono invitati alle prove di concorso secondo le disposizioni dei rispettivi bandi.»



2. Dopo il comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente comma 1/bis:

«1-bis. Per personale insegnante ed equiparato si intende:

a) il personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale e delle scuole provinciali di musica;

b) il personale pedagogico delle scuole dell'infanzia;

c) i collaboratori/le collaboratrici all'integrazione di bambini e alunni in situazioni di handicap.»

Art. 20.

1. Nel comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole «fino al momento della scelta dei posti» sono sostituite dalle parole «secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale».

2. Nel comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono soppresse le seguenti parole:

«Le proroghe dell'incarico hanno la precedenza rispetto ai trasferimenti, ma non rispetto agli aumenti di incarico del personale a tempo indeterminato.»

Art. 21.

1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«Art. 36 (*Regolamentazioni specifiche e di dettaglio*). — 1. La Giunta provinciale, se ritenuto opportuno tenuto conto delle specificità del settore, adotta regolamentazioni specifiche e di dettaglio per il personale insegnante ed equiparato, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.»

Art. 22.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: «La riammissione è un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione provinciale.»

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: «Sia in caso di giudizio positivo che in caso di giudizio negativo, la ripartizione provinciale personale adotta il provvedimento con efficacia temporalmente illimitata e per l'intera Amministrazione provinciale, salvo diverse indicazioni specifiche.»

Art. 23.

1. L'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«Art. 41 (*Collocamento a riposo*). — 1. Il personale che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

2. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione l'incarico decade con il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

3. Il personale che non ha ancora maturato un qualsiasi diritto a pensione può rimanere in servizio fino al raggiungimento di tale diritto ed è collocato a riposo d'ufficio con il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del diritto a pensione.

4. Se mancano i requisiti per la pensione di vecchiaia, è garantito il trattenimento in servizio anche oltre l'età prevista per la pensione di vecchiaia, al fine di maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione. Non può in ogni caso essere superato il limite di età previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici.

5. Il personale insegnante ed equiparato nonché il personale dirigente delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell'infanzia è collocato a riposo, dalla data di inizio dell'anno formativo successivo, al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dai commi precedenti.

6. Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali.»

Art. 24.

1. Il comma 5 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«5. Il personale comandato può essere collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando, con adeguata motivazione. Al termine del comando, il personale è temporaneamente collocato, se necessario, in soprannumero nella struttura di provenienza fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali o qualifiche funzionali.»

Art. 25.

1. Il comma 5 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«5. Il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e con quello dell'amministrazione di appartenenza, di norma dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia. L'inquadramento avviene nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.»

Art. 26.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Le graduatorie dalla sesta alla nona qualifica funzionale per assunzioni a tempo determinato sulla base di soli titoli formate in base ai criteri previgenti all'entrata in vigore del presente articolo mantengono validità fino al rispettivo esaurimento e sono sostituite da quelle formate in base ai risultati di selezioni specifiche di cui all'art. 27, comma 3. Fino al suddetto esaurimento per la scelta del personale trova applicazione la procedura di cui al comma 6/bis dell'art. 13.»



Art. 27.

1. Dopo l'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente art. 46-bis:

«Art. 46-bis (Disposizioni sull'inquadramento del personale in caso di passaggio alla Provincia). — 1. In caso di passaggio alla Provincia di personale di altri enti pubblici, fino ad una sistematica disciplina per mezzo di contratti collettivi, l'inquadramento del personale secondo i contratti provinciali fa riferimento alle voci fisse e continuative, pensionabili, connesse all'inquadramento posseduto. Queste possono ricomprendere eventuali voci fisse già definitivamente maturate *ad personam*. Indennità connesse a singole mansioni non più svolte o non previste dal sistema retributivo provinciale non possono essere considerate. In caso di differenze di monte ore nell'orario settimanale pieno dei due contratti di lavoro, il trattamento economico, come sopra definito, va proporzionato all'orario di lavoro previsto dal contratto provinciale e forma la base di calcolo per l'inquadramento nello stipendio tabellare di livello. Il calcolo è effettuato sulla base di 12 mensilità.

2. In caso di differenza nell'ammontare delle indennità integrative speciali o di altre voci fisse e continuative previste dai due contratti collettivi, si procede alla somma di tutte le voci fisse e continuative e al confronto della stessa con la somma delle voci corrispondenti nelle tabelle di inquadramento provinciali per la qualifica funzionale cui risulta iscritto il corrispondente profilo professionale provinciale. Si procede così all'individuazione della corrispondente posizione stipendiale secondo le tabelle provinciali, applicando l'importo immediatamente inferiore.

3. Eventuali differenze sono attribuite come assegno da riassorbire con le classi o gli scatti successivi.

4. L'anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza è considerata per gli istituti basati sulla durata del servizio. Lo stipendio in godimento al momento del passaggio, come definito ai commi precedenti, è considerato già comprensivo dell'anzianità di servizio; pertanto i periodi trascorsi in servizio, i quali hanno dato luogo allo stipendio del personale che passa alla Provincia, non possono essere nuovamente considerati ai fini della progressione stipendiale provinciale, che inizia a essere calcolata sulle tabelle stipendiali provinciali dal momento dell'avvenuto passaggio.

5. In caso di mobilità regolata da fonti normative sovraordinate, la presente regolamentazione procedurale è applicabile come disciplina di dettaglio.»

Art. 28.

1. Dopo l'art. 46-bis del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente art. 46-ter:

«Art. 46-ter (Mobilità del personale tra il Consiglio provinciale e l'Amministrazione provinciale) — 1. In considerazione della struttura contrattuale analoga e ai fini di una maggiore coerenza nell'applicazione degli istituti della mobilità del personale, la mobilità fra il

Consiglio provinciale e l'Amministrazione provinciale è trattata come la mobilità tra gli enti a cui si applica il contratto collettivo di intercomparto provinciale e l'Amministrazione provinciale.»

Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22:

- a) il comma 3 dell'art. 8;
- b) il comma 7 dell'art. 10;
- c) le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 14;
- d) i commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 21;
- e) il comma 6 dell'art. 27;
- f) l'art. 29;
- g) la lettera b) del comma 4 dell'art. 38;
- h) l'art. 47;
- i) l'art. 48,
- j) il comma 4 dell'art. 49-bis.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni e tutte le disposizioni da queste dipendenti e a queste collegate:

- a) l'art. 21 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;
- b) il decreto del Presidente della Provincia 30 giugno 1992, n. 23, e successive modifiche.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 dicembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSHER

19R00056


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2018, n. 38.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 20 dicembre 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 dicembre 2018, n. 1299;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del presidente della provincia 6 giugno 2005, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. L'importo dell'onere di coltivazione di cui al comma 1 è fissato per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 dicembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*)

19R00057

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2018, n. 20.

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 35 del 16 agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2017 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 639.833.396,95 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposi-

zioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 50.689.092,11 euro.

2. In applicazione dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.

4. In applicazione dell'art. 8, comma 2, lettera g), della legge regionale 26/2015, il Ragioniere generale, con proprio provvedimento, dispone le ulteriori variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione.

5. L'Amministrazione regionale, a seguito del subentro nei contratti di mutuo delle Province previsto dall'art. 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dall'art. 11, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), prevede di accertare l'importo massimo di 30.885.536,47 euro di cui 26.408.596,14 euro già previsti dalla legge regionale 45/2017 per finanziare le medesime opere per le quali i mutui sono stati concessi alle Province.


6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'annessa tabella A4 relativa ai mutui della Provincia di Udine.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai programmi di cui all'annessa tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui all'annessa tabella A2 relativa alle entrate regionali.

9. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui all'annessa tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.



Art. 2.

Attività produttive

1. Per l'anno 2018, le risorse di cui all'art. 1, comma 42, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate al finanziamento delle linee contributive di cui all'art. 72-bis, comma 3, lettere a), b), c), c-bis), d), f), h-bis), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'art. 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIO	IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2018	IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019	IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020
COSEF Consorzio di sviluppo economico del Friuli	112.332,07	126.039,04	122.676,53
ZIPR Consorzio di sviluppo economico locale del ponte rosso - Tagliamento	119.889,96	118.573,86	113.210,33
Consorzio di sviluppo economico locale di Monfalcone	61.826,46	61.826,46	61.826,46

3. Le disponibilità di cui al comma 2 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all'art. 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

4. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è destinata la spesa complessiva di 898.201,17 euro, suddivisa in ragione di 294.048,49 euro per il 2018, di 306.439,36 euro per il 2019 e di 297.713,32 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B di cui al comma 48.

5. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 3/2015 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2019 a carico della Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.

6. Le risorse finanziarie concesse a PromoTurismoFVG con decreto del direttore del Servizio turismo 27 novembre 2017, n. 3884, non utilizzate per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui all'art. 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), relative alla realizzazione e alla gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia nell'anno 2017, possono essere utilizzate per il finanziamento delle domande di contributo di cui al medesimo art. 63 pervenute per l'annualità 2018.

7. Per le finalità di cui al comma 6 PromoTurismoFVG comunica al Servizio competente in materia di turismo le esigenze finanziarie necessarie per ciascun progetto ammesso a contribuzione.

8. Al fine di sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione, in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale delle imprese localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle misure nazionali previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche), relative agli «Accordi per l'innovazione».

9. L'Amministrazione regionale, su richiesta del Ministero competente, valuta la validità strategica delle proposte progettuali presentate dalle imprese in termini di salvaguardia o incremento occupazionale e manifesta la propria disponibilità al cofinanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

10. Nel caso in cui la fase di valutazione di cui al comma 9 si concluda con esito positivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con il Ministero competente e gli altri soggetti eventualmente interessati, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



11. Per le finalità previste dal comma 8, è destinata la spesa di 87.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella B di cui al comma 48.

12. Al comma 15 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «fino all'ultima scadenza fissata per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11».

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui agli articoli 17 e 24 della legge regionale 3/2015, nell'importo massimo complessivo di un milione di euro, le risorse impegnate a favore delle camere di commercio ai fini della concessione di contributi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3/2015 medesima che alla data del 15 settembre 2018 risultino non concedibili a causa di insufficienza di domande di contributo.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono confermate a ciascuna Camera di commercio in proporzione all'importo delle relative risorse non concedibili, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.

15. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 14, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2018 l'importo delle risorse non concedibili di cui al comma 13.

16. All'art. 5-*bis* della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera *b)* del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale»;

b) dopo la lettera *h-bis)* del comma 4 è inserita la seguente:

«*h-ter)* cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;»;

c) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter.* Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'art. 5-*nies*, comma 1, lettera *c)*, PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).».

17. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 la parola «promozione» è sostituita dalla seguente: «valorizzazione»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo, sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare, organizzati anche parzialmente con la formula «*business to consumer*», sulla base della proposta presentata dall'ERSA in collaborazione con PromoTurismoFVG e ai fini dell'attuazione da parte di PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 4-*ter*, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).»;

c) alla lettera *e)* del comma 3 dell'art. 3 la parola «promozione» è sostituita dalla seguente: «valorizzazione»;

d) la lettera *f)* del comma 3 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*f)* programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari.»;

e) dopo la lettera *f)* del comma 3 dell'art. 3 è inserita la seguente:

«*f-bis)* in attuazione della programmazione di cui alla lettera *f)* e tenuto conto della deliberazione di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula «*business to business*»;»;


f) alla lettera *m)* del comma 3 dell'art. 3 dopo le parole «la gestione» sono inserite le seguenti: «condivisa con PromoTurismoFVG» e le parole «agli articoli 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 15»;

g) dopo la lettera *n-quater)* del comma 3 dell'art. 3 è inserita la seguente:

«*n-quinquies)* realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.».

18. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dell'art. 15 le parole «di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei seguenti servizi per l'agriturismo»;



b) le lettere a) e d) del comma 1 dell'art. 15 sono abrogate;

c) dopo il comma 1 dell'art. 15 è inserito il seguente:

«1-bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale.»;

d) al comma 2 dell'art. 15 le parole «L'ERSA per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1-bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG»;

e) al comma 1 dell'art. 16 le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «PromoTurismoFVG».

19. Alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 57 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«57. Per le finalità di cui al comma 56, l'ERSA programma e attua la partecipazione a eventi, mostre e fiere di settore di rilievo nazionale e internazionale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettere f) e f-bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa).»;

b) i commi 57-bis e 57-ter dell'art. 6 sono abrogati.

20. Le modifiche apportate alle leggi regionali 50/1993, 8/2004, 25/1996 e 1/2004 dai commi da 16 a 19 hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

21. L'ERSA presenta all'Assessore regionale alle risorse agricole i primi indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e i primi indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'art. 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 8/2004, come sostituita dal comma 17, lettera d), entro il 31 ottobre 2018.

22. Per le finalità previste dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 25/1996, come modificato dal comma 18, lettera e), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.

23. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità dei gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale, approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), necessaria per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale previste dalla misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER) del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 (PSR 2014-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale un finanziamento per la costituzione, per ogni gruppo di azione locale, di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2 del PSR

2014-2020, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4.

24. Il fondo di cui al comma 23 è ricostituito dai gruppi di azione locale con le risorse a essi derivanti dai pagamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 2014-2020, disposti a rimborso delle spese effettuate a carico del fondo.

25. Il fondo è progressivamente ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eccedenti le necessità di impiego come conseguenza della realizzazione dei progetti e del venir meno della possibilità di impiego per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dalla PSR 2014-2020, e si estingue al 31 dicembre 2023 con la restituzione delle somme residue.

26. Il finanziamento, concesso ai singoli gruppi di azione locale in misura proporzionale alle previsioni di spesa del piano finanziario delle strategie di sviluppo locale approvate con la deliberazione della Giunta regionale 2657/2016, è concesso a titolo di aiuto «de minimis» in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».


27. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.

28. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termini) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

29. Il contributo, concesso con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1026 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Ligosullo (ora Treppo-Ligosullo) è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.

30. Il contributo, concesso con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1046 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Prepotto è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.

31. Al comma 46 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assessment del bilancio per gli



anni 2017-2019), le parole «sia alla produzione primaria di prodotti agricoli sia» sono sostituite dalle seguenti: «all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame ed».

32. I termini di cui all'art. 2, comma 47, della legge regionale 31/2017 sono confermati e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Al comma 48 dell'art. 2 della legge regionale 31/2017 le parole «previa notifica ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e solo a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto» sono sostituite dalle seguenti: «e ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato».

34. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

35. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 30, lettera b), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le attività previste dall'art. 11 della legge regionale 25/2002 sono svolte dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

36. Sono fatti salvi gli atti di approvazione di cui all'art. 11 della legge regionale 25/2002 adottati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

37. Al comma 39 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016), le parole «, nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali,» sono soppresse e le parole «salvo quanto disposto dai commi 41 e 42, dai comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia in relazione agli agglomerati industriali insistenti nei rispettivi territori comunali e possono essere esercitate anche in forma associata» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e salvo le competenze dell'Ezit in liquidazione di cui al comma 42».

38. Con riferimento all'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e all'art. 10, comma 1, lettera b) e c), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), afferenti i contributi per investimenti aziendali e per l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature - annualità contributiva 2017 - i termini per presentare il

rendiconto da parte dei soggetti beneficiari sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario «*de minimis*» al Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane per la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caseificio, nonché per il rinnovo delle dotazioni occorrenti all'attività di trasformazione.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari e di computo metrico estimativo relativo alle opere e di preventivi relativi alle attrezzature.


41. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

43. Al fine di favorire la razionalizzazione dell'offerta turistica degli alberghi diffusi di cui all'art. 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nelle ipotesi di operazioni di fusione o di conferimento di azienda tra società di gestione di alberghi diffusi finalizzate all'unificazione della struttura ricettiva, per ogni società di gestione dell'albergo diffuso interessata dalle operazioni risultanti dalla fusione ovvero dal conferimento di azienda è riconosciuto un contributo di 10.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati fino al massimo di 30.000 euro per procedimento, sulle spese professionali e notariali dell'operazione societaria, nonché sulle spese tecniche di unificazione delle procedure di gestione dell'albergo diffuso.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata da ciascuno dei soggetti interessati alle operazioni di fusione o di conferimento, corredata di una relazione descrittiva del progetto, di dichiarazione di impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e del relativo cronoprogramma.

45. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto *de minimis* in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Con il decreto di concessione sono fissati termini



e modalità di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

47. In deroga alle disposizioni del regolamento regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189/Pres (Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), e successive modifiche ed integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di contributo delle società di gestione dell'albergo diffuso di cui all'articolo 4, comma 1, del suddetto regolamento, per l'anno in corso sono straordinariamente riaperti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3.

Risorse agricole e forestali

1. Al comma 72 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), le parole «31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».

2. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 79, della legge regionale 45/2017, le spese per l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali effettuate nel 2018 e 2019 dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle azioni propedeutiche all'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per studi e incarichi di consulenza previsto dall'art. 10, comma 20, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

3. Dopo l'art. 14 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che sono in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione ad almeno una specie di ungulati o dell'abilitazione per la caccia ad almeno una specie di

ungulati con il cane da seguita rilasciate dalla Regione Veneto, l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui all'art. 3, comma 1, lettera j-sexies), numero 3), o l'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita di cui all'art. 3, comma 1, lettera j-sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in deroga alle procedure previste dall'art. 29 della medesima legge, esclusivamente a seguito dell'avvenuta partecipazione ad apposito corso organizzato dalla Direzione centrale competente in materia faunistico-venatoria.

2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.

3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall'art. 29 della legge regionale 6/2008, i cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che non sono in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 rilasciate dalla Regione Veneto, possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.».


4. Dopo l'art. 18 della legge regionale 4/2018 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito*). —

1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 9/2007.

2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade già comprese nell'elenco della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (Disciplina della viabilità silvo pastorale), della Regione Veneto continua ad applicarsi la medesima legge regionale.

3. Le entrate di cui all'art. 7 della legge regionale 14/1992 della Regione Veneto sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) - Categoria 3020300 (entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello sta-



to di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.».

5. Al comma 16 dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

6. Al termine del comma 9 dell'art. 11-*bis* della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono aggiunte le seguenti parole: «Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'art. 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4.».

7. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 6/2008 dopo la parola «disciplinare» sono inserite le seguenti: «i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile di cui al presente articolo e,».

8. In fase di prima applicazione dei nuovi criteri per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria, previsti dall'art. 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'art. 90, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), possono partecipare agli esami per le abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *j-sexies*), punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 anche coloro che hanno regolarmente frequentato i corsi organizzati dall'Amministrazione regionale o dalle Amministrazioni provinciali prima del 31 dicembre 2017.

9. In via di interpretazione autentica dell'art. 37, comma 1, lettera *l*), della legge regionale 6/2008, il riferimento all'attività venatoria o alla tutela della fauna deve intendersi all'esercizio venatorio o al prelievo della fauna di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 6/2008.

10. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 6/2008 è aggiunta la seguente:

«h.1) in esecuzione dell'art. 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.».

11. Dopo la lettera *d*) bis del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:

«d-ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11-*bis* della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo art. 11-*bis*.».

12. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 15/1991 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2 i mezzi a motore utilizzati per approssimarsi, nel periodo di apertura al pubblico, ai rifugi non raggiungibili dalla viabilità forestale. Entro tre giorni dalla richiesta del personale adibito alla vigilanza, è presentata documentazione utile a comprovare l'avvenuto raggiungimento del rifugio.».

13. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 15/1991 è sostituito dai seguenti:

«3. I comuni competenti per territorio autorizzano la circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2 in presenza dei seguenti presupposti:

a) utilizzo, da parte di residenti, di mezzi per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili;

b) utilizzo di mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria.

3-*bis*. Il comune trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 3 all'Ispettorato forestale competente per territorio e rilascia apposito contrassegno, conforme al modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di foreste, da apporsi sui mezzi autorizzati.».


14. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 15 ottobre 2018».

15. Al comma 53 dell'art. 2 della legge regionale 14/2018 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 settembre 2018».

16. Con riferimento ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione degli impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui all'art. 2, comma 81, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), i Consorzi di bonifica sono autorizzati a presentare la rendicontazione finale in forma semplificata, con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 7/2000.

17. In considerazione delle tempistiche occorrenti alla Regione per perfezionare gli atti e le procedure finalizzati alla cessione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'ERSA è autorizzata a prorogare ciascun contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 20 del medesimo articolo per la durata massima di due anni.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per i lavori di adeguamento finalizzati ad attivare un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nel macello di cui il Consorzio abbia la disponibilità per almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda.



19. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di presentazione della domanda e il procedimento per la concessione del contributo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 68, commi da 2 a 5, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 21.

21. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia

1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione del servizio di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a U.C.I.T. s.r.l., società in house della Regione, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. Il contributo è erogato in quote trimestrali con decorrenza dal mese di febbraio di ogni anno, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l. l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare a favore della società stessa conferimenti non superiori a una quota trimestrale del contributo assegnato. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con riferimento all'anno in corso l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società U.C.I.T. s.r.l. per lo svolgimento, nel periodo da maggio a dicembre, delle attività di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per il periodo da maggio a dicembre, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000.


4. Dalla data della stipula della convenzione che regola i rapporti con la Regione U.C.I.T. s.r.l. è agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), approvate con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 799 (DPR 74/2013 - legge regionale 19/2012 - approvazione del contratto con U.C.I.T. srl per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della regione e definizione tariffe), e in vigore dal 1° maggio 2018.

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, pari a 850.000 euro per l'anno 2018, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'art. 1, comma 8.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità l'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.

7. L'art. 37, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), si interpreta nel senso che per progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 si intendono i progetti che erano oggetto di procedimento in corso al momento di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e la cui istruttoria non si sia successivamente conclusa con un provvedimento di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, con una valutazione di impatto ambientale negativa o con il diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

8. Nell'ambito della candidatura del Carso Classico a Geoparco della Unesco Global Geoparks Network - UGGN, la Regione è autorizzata a concedere un contributo al «Gruppo di azione locale del Carso S.C.A.R.L.



- Lokalna Akcijska Skupina Kras K.D.O.O.», denominata «GAL CARSO - LAS KRAS», costituita anche dagli enti locali territoriali firmatari del protocollo d'intesa del 14 settembre 2017 finalizzato all'istituzione di un geoparco sul territorio del Carso Classico italiano, per le attività di sviluppo geosostenibile del territorio.

9. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 8, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 170.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e 120.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.

11. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1.1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.»

b) dopo il comma 7 dell'art. 24 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'art. 2, comma 5, il fiume Livenza di cui all'art. 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.»

12. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. Gli articoli 69 e 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono abrogati.

2. Dopo il comma 26 dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:

«26-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 26, con riguardo ai contributi pluriennali già concessi alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Vendoglio per lavori inerenti gli immobili di cui al comma 26, non trova applicazione l'art. 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è soppresso.

4. Al comma 16 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), le parole «UTI Carso Isonzo Adriatico - Medobcinska teritorialna unija Kras Soca Jadran» sono sostituite dalle seguenti: «Unione territoriale intercomunale "Collio - Alto Isonzo"».

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi, benché prescritti, concessi ai comuni ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), per la formazione di strumenti urbanistici generali e attuativi, nei casi di mancata erogazione dei contributi medesimi, qualora sia stato accertato l'avvenuto raggiungimento dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti urbanistici succitati.

6. Al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more delle varianti di cui al presente comma e nei comuni i cui strumenti urbanistici individuano zone territoriali omogenee G, come definite dal Piano urbanistico regionale vigente, le previsioni di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non trovano applicazione.»

7. In deroga a quanto previsto all'art. 6 del regolamento di attuazione della legge regionale 28/1989, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 novembre 1996, n. 0429/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'art. 1 della legge regionale 14 luglio



1992, n. 19), ai fini dell'erogazione e della rendicontazione del contributo concesso, i comuni sono tenuti a presentare un'autocertificazione attestante la spesa sostenuta per la redazione dello strumento urbanistico oggetto di contributo.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il contributo concesso per la riqualificazione edilizia del quartiere di Vallenoncello con decreto n. 10327/TERINF del 18 dicembre 2017, per il diverso intervento di centro di aggregazione denominato «Casa delle attività» nel quartiere Vallenoncello, entro il limite della spesa di 400.000 euro.

9. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Precenico il contributo di 132.175 euro, destinato ai lavori di realizzazione di un'area ricreativa nel capoluogo, oggetto del decreto n. 6872/TERINF, del 19 dicembre 2016, di trasferimento delle risorse al Fondo per il coordinamento tra la Regione e le autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in attuazione del procedimento di conversione autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1978 (Legge regionale 18/2015, art. 16. Presa d'atto delle adesioni degli enti locali al programma triennale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2016. Approvazione graduatorie degli incentivi convertibili), e del successivo decreto di impegno sul Fondo n. 4247/TERINF, del 23 giugno 2017, per il diverso intervento denominato «Lavori di straordinaria manutenzione della scuola elementare Emanuele Filiberto Duca D'Aosta».

12. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. L'Amministrazione regionale promuove misure organizzative finalizzate a supportare il sistema regionale nella gestione di risorse nazionali ed europee destinate alla realizzazione di opere pubbliche, che comportino l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria e di lavori.

14. Per le finalità di cui al comma 13 la rete delle stazioni appaltanti di cui all'art. 44-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è individuata quale strumento organizzativo per garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti della Regione.


15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 54.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.

16. In via transitoria, per l'anno 2018, nelle more dell'attivazione del sistema informativo relativo al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, di cui all'art. 6 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge regionale, già individuati dai comuni attraverso l'adozione dei Piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), previa dichiarazione di adesione al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, da parte degli stessi.

17. La domanda, di importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune, è presentata a partire dal 3 settembre 2018 alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, corredata di un progetto definitivo, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma tecnico e finanziario, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 16.

18. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli investimenti finanziati con le misure «Agenda urbana» e «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)», l'Amministrazione regionale trasferisce risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di tre unità di personale per ciascuno dei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, finalizzati al potenziamento dell'unità di attuazione dei medesimi investimenti. Per quanto riguarda gli spazi assunzionali la Regione assegna ai comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, una quota degli spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora disponibili.

19. I comuni provvedono a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse finanziarie e gli spazi assunzionali sono determinati in 50.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per l'anno 2019 per ciascun Comune.



20. Gli enti locali in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato possono ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile per utilizzare le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.

21. Gli enti beneficiari rendicontano la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.

22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.

23. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Sacile come contributo in conto capitale, il contributo concesso al comune medesimo ai sensi dell'art. 6, commi 19, 20 e 21, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per la progettazione e la realizzazione del fabbricato da adibire a distaccamento permanente dei Vigili del fuoco con decreto n. PMT/SEDIL/UD/_2962_/EV/PU-16 del 22 giugno 2013.

24. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 23 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del beneficiario.

25. In conformità alle finalità dei processi di sdemanizzazione e assegnazione al patrimonio disponibile del Comune di Trieste delle aree, costruzioni e altre opere site nel Porto Vecchio di Trieste, avviati con l'art. 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), la classificazione quale «Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale» dell'area oggetto della disposizione statale, operata dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., viene sostituita dalla nuova classificazione quale «Ambito dei sistemi insediativi di supporto regionale», ferma restando la classificazione «Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale» nelle aree che restano vincolate al demanio marittimo ai sensi del verbale sottoscritto il 9 luglio 2015 tra l'Autorità Portuale di Trieste, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, la Capitaneria di porto di Trieste e l'Agenzia del Demanio.

26. Nel primo periodo del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), dopo le parole «Amministrazione regionale» sono inserite le seguenti: «, previo parere della Commissione consiliare competente,».

27. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6.

Trasporti e diritto alla mobilità


1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Autovie Venete SpA apposita convenzione aggiuntiva relativa alla realizzazione dell'opera «Prolungamento del raccordo tra la A4 e la SS 14, fino alla SP 19 Monfalcone - Grado», di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 4, comma 69, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dalla società, anche eventualmente di natura contenziosa.

2. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli oneri per la realizzazione dell'opera, è destinata la spesa di 2.245.629,01 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

3. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli eventuali oneri di natura contenziosa, è destinata la spesa complessiva di 190.094,46 euro, di cui 100.000 euro per l'anno 2018 e 90.094,46 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

4. Al fine di favorire una maggiore funzionalità del raccordo ferroviario a servizio del porto di Monfalcone e del sistema produttivo afferente alle aree portuali, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è autorizzata a sostenere le spese relative alla progettazione e realizzazione di un intervento sull'infrastruttura ferroviaria del raccordo, finalizzato all'ampliamento della capacità dei binari di presa e consegna del fascio Lisert, presso la stazione ferroviaria di Monfalcone.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.



6. Dopo l'art. 46 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada). — 1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004, in ordine alla spettanza alla Regione dei proventi e delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, l'Amministrazione regionale istituisce due collegamenti telematici denominati «Servizio revisioni Regione FVG» e «Servizio rinnovo validità patente Regione FVG», che prevedono la modalità di introito diretto e immediato dei diritti della motorizzazione a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.».

7. Per le finalità di cui all'art. 46-bis della legge regionale 23/2007, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spesa di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

8. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale e al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici, nel rispetto delle limitazioni alla spesa e dei vincoli posti dalle norme contabili sull'armonizzazione dei bilanci, è autorizzata a confermare a favore del Comune di Gemona del Friuli il contributo decennale costante di 35.000 euro annui, confermato con decreto n. 3987/TERINF del 14 giugno 2017 e già concesso a valere sulla partita 2006/290/4322, per la realizzazione di reti tecnologiche, sistemi digitali, attrezzature, dispositivi e software finalizzati all'estensione del servizio in banda larga funzionale al collegamento delle strutture pubbliche e di pubblico servizio nel territorio comunale, nell'ambito di un progetto pilota di innovazione digitale, in luogo dei lavori di sistemazione della gradinata del Mercato, volti a migliorare gli accessi alla struttura del Cinema Teatro Sociale. La realizzazione dell'intervento avviene in collaborazione con Insiel Spa secondo la programmazione regionale in materia di sviluppo di reti a banda larga e ultralarga.

9. Per le finalità previste dal comma 8 il comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, nei piccoli

comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e in presenza di plessi scolastici di riferimento posizionati su più comuni o comunque in Comune diverso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus.

11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

13. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero


1. Dopo il comma 16 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:

«16-bis. È data facoltà ai comuni che abbiano aderito all'opzione di cui ai commi 7 e 14, di chiedere l'erogazione delle rate maturate, in via definitiva e in un'unica soluzione anticipata, a seguito della presentazione alla Struttura regionale competente della determina o del decreto a contrarre concernente l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali relativi ai nuovi interventi di cui ai commi 6 e 14. I comuni decadono dal diritto in conseguenza della prima richiesta di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 14/2002.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 33.600 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Latisana per l'intervento denominato «Ex Stazione Ippica: completamento recupero per centro museale: opere edili, impiantistiche e sistemazione area esterna - 2° intervento, sita a Latisana».

3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Latisana presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.



5. Nelle more della costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e fermo restando il disposto del successivo art. 48, comma 2, nei procedimenti finalizzati alla costituzione di sistemi bibliotecari e al riconoscimento di biblioteche di interesse regionale avviati nell'anno 2018, si prescinde dal parere della Conferenza medesima previsto dall'art. 25, comma 3, e dall'art. 30, comma 2, della citata legge regionale, allo scopo di assicurare il celere svolgimento dei procedimenti stessi.

6. Con riferimento ai contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche di interesse regionale esistenti alla data del 1° gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia, sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres., nel testo vigente al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

7. Con riferimento ai contributi previsti dall'art. 7, commi da 12 a 18, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres., nel testo vigente al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.

9. Al comma 33 dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo le parole «in un'unica soluzione anticipata.» sono aggiunte le seguenti: «Per l'anno 2018 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile in un'unica soluzione anticipata.».

10. Al comma 25-*quater* dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

11. Al comma 32 dell'art. 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «a seguito dell'approvazione del rendiconto, da presentare entro il termine fissato dal decreto di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario».

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali costanti di 7.000 euro annui e 30.000 euro annui, concessi al Comune di Pagnacco con i decreti n. 2886/CULT/2007 e n. 2531/CULT/2008, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 77/1981, e il contributo ventennale costante di 7.000 euro annui concesso al medesimo comune con decreto n. 3072/CULT/2008, ai sensi dell'articolo 5, commi 16 e 17, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di Villa Mori.


13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune di Pagnacco presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell'art. 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), finalizzato a lavori di miglioramento strutturale conclusivo del Centro sociale polifunzionale, già confermato con decreto 5886/CULT/2017 ai sensi dell'art. 13, comma 24, della legge regionale 37/2017.

16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune di Enemonzo presenta istanza di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento, al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.



18. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) il direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.»

19. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «portare a termine» sono soppresse.

20. Al comma 84 dell'art. 7 della legge regionale 37/2017 le parole «ulteriori spese necessarie a portare a compimento il» sono sostituite dalle seguenti: «spese necessarie alla realizzazione del».

21. Al fine di garantire la perfetta conservazione delle pellicole depositate nei locali di proprietà della Cineteca del Friuli in via dell'Artigiano a Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 250.000 euro per sostenere i costi per gli interventi di straordinaria manutenzione necessari a risolvere i problemi di carattere termo-igrometrico all'interno dei locali adibiti a ricovero delle pellicole, dovuti alla formazione di condense sul controsoffitto dei depositi.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

24. In deroga a quanto disposto dall'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione del contributo di cui al comma 21 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 22 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.

25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.

26. Sono confermati i contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della previgente legge regionale 25/2006 e dalle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 25/2006 medesima esistenti alla data del 1° gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione italiana Biblioteche - Sezione Friuli-Venezia Giulia rendicontati dal beneficiario nell'anno successivo a quello di concessione, ancorché

non nel termine, anche perentorio, fissato per la rendicontazione del contributo ottenuto.

27. Per le finalità previste dal comma 26 la struttura concedente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede d'ufficio ad approvare i rendiconti e a liquidare il saldo del contributo eventualmente spettante.

28. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di Unioni territoriali intercomunali, al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015 non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti, un contributo straordinario di importo pari a 1.500 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute a decorrere dal 1° settembre al 31 dicembre dell'esercizio in corso.


29. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 28 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata dell'intesa recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte.

30. I contributi di cui al comma 28 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'art. 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi delle funzioni da svolgere, nonché l'ammissibilità delle spese.

31. I contributi di cui al comma 28 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 25.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.

33. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 7, comma 1, lettera *h*), del «Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-



co-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale - legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), art. 7, commi 55, 56 e 57", approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 657, sono ammissibili le domande presentate a valere sul bando medesimo che, ancorché non inviate entro il termine ivi previsto siano comunque pervenute all'Amministrazione regionale entro il termine massimo previsto dall'art. 5, comma 4, stesso.

34. All'art. 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica «Ottavio Bottecchia» un contributo straordinario per sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo «Velodromo O. Bottecchia» sito nel Comune di Pordenone.

42. Per le finalità previste dal comma 41 il soggetto ivi indicato presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 31 ottobre 2018, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa nonché di documentazione dimostrativa della disponibilità del bene e dell'autorizzazione a effettuare i lavori; la disponibilità deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione dei lavori stessi.»;

b) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42-bis. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare i lavori di manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 41 risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato art. 32, comma 1.

42-ter. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.».

35. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 41, della legge regionale 14/2018, come sostituito dal comma 34, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.

36. Per le manifestazioni sportive finanziate a valere sulla graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà 20 aprile 2018, n. 1388, le spese di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.

37. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

Lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili


1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, con la Convenzione prevista all'art. 8, comma 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), nella misura di cui al comma 2, a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi delle intese sottoscritte in sede di Tavolo regionale di Concertazione, aventi a oggetto la concessione di tale trattamento per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere le relative provvidenze per motivazioni di natura procedurale, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro, previsti dalle intese medesime, subordinatamente alla regolare frequenza di tali percorsi e all'avvenuta presentazione della domanda di mobilità in deroga.

2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata una tantum nella misura di 5.100 euro e viene erogata con le modalità previste dall'art. 8, comma 14, della legge regionale 31/2017.

3. Per le finalità previste dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8, comma 13, della legge regionale 31/2017, già trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale del Friuli-Venezia Giulia (di seguito INPS), ai sensi dell'art. 8, comma 14, della medesima legge regionale 31/2017, con decreto di liquidazione n. 1405, del 2 marzo 2018, del Direttore del Servizio politiche del lavoro, nonché a valere sullo stanziamento di cui alla legge regionale 45/2017, alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 per l'anno 2018.

4. I commi da 15 a 21 dell'art. 8 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

5. È fatto salvo il contributo previsto per l'anno 2018 ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 8 della legge regionale 45/2017.



6. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «a consentire l'utilizzo di personale docente della medesima classe di concorso del docente vicario del dirigente scolastico per lo svolgimento in supplenza per l'anno scolastico 2018-2019 delle ore di didattica in classe, ovvero» sono soppresse;

b) le parole «riferite al medesimo anno scolastico» sono soppresse.

7. Per le finalità previste dall'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di 1.600 euro all'Istituto comprensivo di Comeglians e, nella misura di 9.500 euro, all'Istituto comprensivo «Giosuè Carducci» di Lignano Sabbiadoro.

8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004), a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 11.100 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.

10. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2015-2016 è fissato al 31 gennaio 2017.

11. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In via sperimentale, la Regione è autorizzata a finanziare progetti che prevedano lo svolgimento delle attività delle scuole dell'infanzia a domicilio per bambini di età compresa fra 36 mesi e 6 anni, che necessitano di particolari cure o comunque affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.

5-ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5-bis.».

12. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 20/2005, come aggiunto dal comma 11, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo stu-

dio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.

13. Dopo il comma 85 dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

«85-bis. Per le finalità di cui al comma 72, l'Amministrazione regionale può disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso il Consorzio Innova FVG di un dipendente per un periodo di durata non superiore a un anno, rinnovabile per un massimo di tre anni, per lo svolgimento di funzioni di direttore del Consorzio stesso. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco.».


14. Dopo il comma 24 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:

«24-bis. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Accademia nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica funzionale allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.

24-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24-bis è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2018.

24-quater. È fatto obbligo all'Accademia nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'art. 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.».

15. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 24-bis, della legge regionale 18/2011, come inserito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 134.000 euro per l'anno 2018, e di 16.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.



16. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le risorse destinate ai contributi di cui al comma 1, lettera c *bis*), non utilizzate dall'ARDISS nell'anno accademico possono essere destinate, fino a esaurimento e su valutazione dell'ARDISS, in base agli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'art. 8, al finanziamento di altri interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 22.»

17. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020:

- a) finalità e definizioni;
- b) funzioni dell'Autorità di gestione, delle strutture regionali attuatrici e degli organismi intermedi;
- c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;
- d) gestione contabile delle operazioni;
- e) verifiche di gestione;
- f) ammissibilità delle spese;
- g) rendicontazione.

18. All'art. 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento dei programmi e dell'attività istituzionale dei Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e Pordenone.»

b) al comma 2 le parole «due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerali speciali all'uopo costituite» sono sostituite dalle seguenti: «due Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari».

19. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura

fissata dal comma 22 all'Istituto statale di istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena «Gregorcic» di Gorizia e all'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena «San Giacomo» di Trieste.

21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2016/2017. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 1.300 euro per l'anno 2018, suddivisa in ragione di 550 euro a favore dell'Istituto statale di istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena «Gregorcic» di Gorizia e di 750 euro a favore dell'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena «San Giacomo» di Trieste, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.


23. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9.

Salute e politiche sociali

1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'art. 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 4.758.801 euro.



3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti nei bilanci di esercizio 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.086.158 euro.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 4.758.801 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2018, è destinata la spesa di 7.086.158 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 4.758.801 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'art. 1, comma 8.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti, previste in 7.086.158 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.

8. Per far fronte alle rimanenti esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale è destinata la spesa di 13.278.995 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

9. In caso di indisponibilità degli esiti dei controlli svolti dal soggetto attuatore del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) finalizzati alla verifica nel corso di ciascun bimestre del mantenimento dei requisiti per beneficiare della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di in-

clusione attiva e di sostegno al reddito), e necessari per l'erogazione delle rate bimestrali, la corrispondente rata può essere erogata sulla base di verifiche istruttorie svolte dai servizi sociali dei Comuni, anche con le modalità di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

10. La disposizione di cui al comma 9 può essere applicata qualora gli esiti dei controlli non risultino disponibili entro novanta giorni dalla scadenza del relativo bimestre. Qualora a seguito della disponibilità degli esiti risulti che è stato effettuato un pagamento in misura diversa dall'importo effettivamente spettante, i Servizi sociali dei comuni compensano gli importi erogati in eccesso o in difetto con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.

11. Al fine di garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti medesimi un contributo per la realizzazione di specifici interventi, previsti in un apposito piano per la Sicurezza digitale.


12. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano per la Sicurezza digitale ed è definito il riparto del finanziamento di cui al comma 11.

13. In relazione al disposto di cui al comma 11, è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018, 2.600.000 euro per l'anno 2019 e 2.600.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione medica specialistica riservate a laureati non medici di area sanitaria. I contenuti e l'entità del finanziamento della singola borsa di studio, di durata annuale e automaticamente rinnovata di anno in anno per la durata del corso di specializzazione previa verifica delle condizioni legittimanti, sono determinati ai sensi della normativa vigente con deliberazione della Giunta regionale.

15. Le borse di studio di cui al comma 14 sono riservate a favore di laureati non medici di area sanitaria residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione.

16. Per le finalità di cui al comma 14, con deliberazione della Giunta regionale, viene determinato il numero di borse di studio che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso, dell'anno accademico di riferimento e, per gli anni successivi al primo, fino al termine della durata legale del corso di studio.



17. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento ai sensi del comma 14, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione di nuove borse di studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei titolari, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.

18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

19. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), è sostituito dal seguente:

«1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.»

20. L'Amministrazione regionale promuove, per il tramite delle aziende sanitarie competenti, azioni di intervento per favorire la riabilitazione funzionale a beneficio di utenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali favorendo l'esercizio assistito in acqua.

21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi operativi per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 20, a valere sulle risorse destinate, con gli atti annuali di programmazione, al Servizio sanitario e sociosanitario regionale.

22. L'adeguamento dei requisiti disposto dall'art. 57, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), deve essere completato entro il 31 dicembre 2018.

23. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10.

Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1. Al comma 29 dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2018».

2. Al fine di attuare in via straordinaria un riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale per l'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio ai comuni sotto elencati, singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), le risorse finanziarie indicate in corrispondenza:

a) al Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina), al Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i comuni di Codroipo, Bertolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) e al Comune di Latisana (capofila della forma collaborativa con i comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenico e Ronchis), l'importo di 45.000 euro ciascuno;

b) al Comune di Trieste e al Comune di Pordenone, l'importo di 55.000 euro ciascuno;

c) al Comune di Grado e al Comune di Muggia, l'importo di 105.000 euro ciascuno;

d) al Comune di Gorizia, al Comune di Lignano Sabbiadoro e al Comune di Monfalcone, l'importo di 125.000 euro ciascuno.

3. Gli enti indicati al comma 2 possono impiegare le risorse a essi assegnate per spese di investimento delle seguenti tipologie:

a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione

b) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale;

c) spese per l'acquisto di veicoli in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti.

4. L'impiego delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 è rendicontato dagli enti locali beneficiari con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), entro il 31 dicembre 2019.

5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 830.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

6. L'assegnazione di cui all'art. 10, comma 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è incrementata di 12.824,42 euro per l'anno 2018.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 12.824,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) -



Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

8. Dopo l'art. 4-*bis* della legge regionale 9/2009 è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter* (Interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso i condomini).— 1. La Regione dota i comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai condomini residenziali sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento per l'installazione di sistemi di sicurezza in relazione alle parti comuni dell'edificio.

2. I criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.».

9. Le disposizioni di cui all'art. 4-*ter* della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 8, trovano applicazione a decorrere dal 2019.

10. Per le finalità previste dall'art. 4-*ter* della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 8, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

11. I commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono abrogati.

12. L'ultimo periodo del comma 5 e il comma 14 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono abrogati.

13. La previsione inserita nei patti territoriali stipulati tra la Regione e ogni Unione territoriale intercomunale relativa alla fruizione delle risorse regionali dell'Intesa 2018-2020, rubricata «Vincoli normativi per la fruizione delle risorse connesse all'Intesa dall'anno 2020», non trova applicazione per effetto delle abrogazioni di cui ai commi 11 e 12.

14. Per supportare gli investimenti e gli interventi strategici di sviluppo dei comuni non partecipanti ad alcuna Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che alla stessa data abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento sono assegnate risorse per 3.234.813,71 euro per l'anno 2018 così suddivise:

a) 1.872.143,09 euro a favore dei comuni e per gli importi indicati nella Tabella O allegata alla presente legge a titolo di assegnazione straordinaria a incremento della quota 2018 del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei comuni di cui all'art. 10, comma 17, lettera a), della legge regionale n. 45/2017;

b) 1.362.670,62 euro a favore dei comuni e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 18/2015 e in deroga alle previsioni di cui al medesimo art. 7, commi 2 e 3, indicati nella Tabella P allegata alla presente legge.

15. Le risorse di cui al comma 14, lettera a), sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

16. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2018 con la quota di cui al comma 14, lettera b), e di durata superiore all'anno trova copertura per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 10, comma 17, lettera b), della legge regionale 45/2017 già autorizzate dall'art. 10, comma 21, della medesima legge regionale 45/2017 e dall'art. 9, comma 27, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'importo di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e per l'importo di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, ripartite tra i beneficiari nelle quote di cui alla Tabella P del comma 14, lettera b).

17. Le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono concesse entro il 30 novembre 2018 a richiesta del comune ed erogate a seguito di richiesta da parte dell'ente alla struttura regionale competente, corredata della presentazione della relazione illustrativa o della relazione tecnico-descrittiva degli interventi, del relativo quadro economico e del cronoprogramma di interventi, nonché della valutazione da parte del comune dell'esistenza di eventuali aiuti di Stato e, se del caso, delle modalità di legittimazione dei medesimi e della dichiarazione che l'eventuale IVA sia o meno rimasta a carico del Comune.


18. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono effettuati dalla Direzione centrale competente in materia di finanze, mentre il monitoraggio e la verifica della rendicontazione sono effettuati dalle Direzioni centrali competenti nelle singole materie oggetto degli interventi.

19. I comuni provvedono alla rendicontazione semplificata degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione finale.

20. È approvata l'allegata Tabella O «Fondo ordinario investimenti dei comuni - Incremento per Enti non in UTI».

21. È approvata l'allegata Tabella P «Intesa per lo sviluppo - comuni non in UTI - anni 2018-2020».

22. Per le finalità previste dal comma 14, lettera a), è destinata la spesa di 1.872.143,09 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.



23. Per le finalità previste dal comma 14, lettera *b*), è destinata la spesa di 1.362.670,62 euro per l'anno 2018 a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.

24. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 24.118.723,99 euro, suddivisa in ragione di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.

25. Le risorse spettanti alle Unioni territoriali intercomunali per gli anni 2019 e 2020 previste dall'art. 10, comma 17, lettera *b*), della legge regionale 45/2017, come incrementate dall'art. 9, comma 27, della legge regionale 14/2018, sono ridotte in misura corrispondente agli importi indicati al comma 16 per ciascuna annualità del biennio.

26. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in relazione alle deroghe, ivi previste, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato.

27. Per il solo anno 2018, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'art. 20 della legge regionale 18/2015, qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo dell'esercizio 2017 pervengano agli uffici regionali entro il 30 giugno 2018.

28. Le risorse del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015 assegnate nell'anno 2017 possono essere rendicontate anche per spese di investimento.

29. Al comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 18/2015 dopo le parole «dei Comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti» e le parole «e delle Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse.

30. La disposizione di cui al comma 29 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione di cui all'art. 14, comma 12, della legge regionale 18/2015.

31. Per l'anno 2018 il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'art. 10, comma 39, della legge regionale n. 45/2017, come rimodulato dall'art. 32, comma 3, lettera *a*), della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), è incrementato di 326.328,54 euro.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 326.328,54 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

33. La certificazione delle risorse del fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'art. 14, comma 9, lettera *a*), della legge regionale 18/2015, assegnate nel 2016 ai comuni sino a 1.000 abitanti, può attestare l'avvenuta destinazione della quota ricevuta anche per spese correnti.

34. In via straordinaria, per il solo anno 2018 e per dare certezza alle previsioni di bilancio dei comuni coinvolti, per la finalità prevista dall'art. 10, commi da 101 a 104, della legge regionale n. 45/2017, è destinata l'ulteriore spesa di 346.800 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

35. Le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 101 a 104, della legge regionale n. 45/2017 non trovano più applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.


36. I commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

37. I commi da 50 a 53 dell'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono abrogati.

38. La Regione è autorizzata ad assegnare per gli anni dal 2018 al 2021 e per l'annualità pregressa concessa e non erogata nell'anno 2017, le risorse a favore dei Comuni, per l'importo complessivo di 1.127.117,60 euro, per i settori d'intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione avviene sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2007, n. 208 per quanto non trasferito alla Regione e come comunicato dalla Provincia medesima.

39. Per le finalità previste dal comma 38 i comuni sono beneficiari a titolo definitivo delle risorse assegnate e utilizzano eventuali economie di spesa per i settori di intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione non dà luogo a rendicontazione, fatto salvo il caso in cui sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Regione nei confronti di soggetti terzi.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 1.127.117,60 euro, di cui 450.847,04 euro per l'anno 2018 e di cui 225.423,52 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.



41. Il comma 35 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è abrogato.

42. Le somme accertate e riscosse dalla Regione, a chiusura d'esercizio, relative a versamenti errati, ma dovuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinate in sede di assestamento del bilancio regionale, sono attribuite, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai comuni che hanno deliberato, fino all'anno d'imposta 2007, l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura proporzionale all'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della legge regionale 18/2015. Non beneficiano del riparto i comuni che hanno deliberato l'istituzione per la prima volta dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2007 e pubblicato la relativa deliberazione oltre il termine del 15 febbraio 2007 fissato dalla normativa statale.

43. Per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, la Regione è autorizzata ad assegnare ai comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dell'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'art. 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, il maggior gettito recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d'imposta, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun comune ubicato nel territorio regionale.

44. Alle finalità previste dal comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

45. Dopo il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 41, comma 2, i Consigli dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni, con una indennità di funzione, a condizione che la spesa annuale sia inferiore alla spesa media annuale sostenuta per le medesime indennità di presenza nel triennio 2015/2017. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.».

46. Dopo il comma 39 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010 è inserito il seguente:

«39-bis. Nei comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di Governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto. La nomina è con-dizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione che, ferma l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli amministratori comunali rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per le medesime indennità, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2011, n. 1193 ridetermini le indennità spettanti ai singoli assessori. Le indennità sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai corrispondenti valori in precedenza attribuiti.».

47. Al comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale 9/2009 le parole «le Unioni territoriali intercomunali e i comuni che non ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni singoli e associati».

48. Per assicurare la corretta e funzionale gestione delle risorse finanziarie connesse alla concertazione dell'Intesa per lo sviluppo, le proroghe della tempistica di rendicontazione degli interventi delle Unioni territoriali intercomunali inseriti nei patti territoriali e le riprogrammazioni dei fondi regionali a favore dei medesimi soggetti o degli altri enti coinvolti nell'Intesa sono valutate sulla base dello stato di avanzamento della spesa comunicato dagli enti locali alla Regione.


49. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi previsti nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le autonomie locali è disposta con deliberazione della Giunta regionale a richiesta motivata dell'ente locale e tenendo conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente medesimo come comunicato alla Regione, ai sensi del comma 48.

50. Il comma 5-quater dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 è abrogato.

51. Al comma 56 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2017 dopo le parole «legge regionale n. 14/2016» sono inserite le seguenti: «e, per il solo anno 2018, l'assegnazione di cui all'art. 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 quantificata in 300.000 euro».

52. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale dei comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato all'implementazione dei Centri di competenza specialistici di cui all'art. 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), per colmare i deficit organizzativi presenti nelle amministrazioni comunali sino a 7.500 abitanti.

53. Il supporto di ANCI FVG, di cui al comma 52, viene garantito per interventi non ripetibili e limitati nel tempo a fronte dell'impegno di tali comuni a intraprendere un percorso di riorganizzazione dei servizi medesimi e del mantenimento del predetto impegno.



54. Con apposita convenzione i comuni interessati e ANCI FVG stabiliscono i vincoli e le condizioni in base ai quali i comuni si avvalgono dell'attività di ANCI FVG con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

56. All'onere derivante dai commi da 52 a 55 si fa fronte per l'importo di 200.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, commi 56 e 57, della legge regionale n. 45/2017, come integrati dal comma 51, a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 46, della legge regionale n. 31/2017.

57. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai comuni che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario transitorio trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'art. 10, comma 18, lettera *b*), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), come integrata dall'art. 38 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali numeri 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), mediante variazione al Bilancio Finanziario Gestionale adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 295/2017, con riferimento all'importo comunicato dalle Unioni alla Regione per ciascun Comune, o stimato dalla Regione, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo libero di amministrazione relativo al consuntivo 2017.

58. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai comuni non partecipanti e a quelli che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario per gli investimenti trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'art. 10, comma 51, lettera *b*), della legge regionale 25/2016, applicando i criteri di riparto previsti dal comma 53 del medesimo articolo, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo destinato di amministrazione relativo al consuntivo 2017, a esclusione delle somme previste per la realizzazione di interventi inseriti in atti di indirizzo e di programmazione delle Unioni medesime.

59. Per le particolari esigenze di funzionamento la Regione assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

60. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 100.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 in misura pari agli oneri sostenuti nel 2017 e tenuto conto del periodo di permanenza in servizio nel corso 2018, per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun comune è ridotta in misura proporzionale.

62. Per le finalità previste dal comma 61 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2017 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2017, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno 2018.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.


64. Nella Tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017, riguardo all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane, la descrizione dell'intervento «Sostegno economico alle start up innovative che intendano sviluppare azioni intersettoriali comprendenti anche servizi alle comunità locali» è sostituita dalla seguente: «Sostegno a progetti pilota di sviluppo in aree interne rurali».

65. Per l'anno 2018, il recupero del maggior gettito IMU a carico del Comune di Sappada a favore del bilancio statale è quantificato nella misura forfettaria di 515.000 euro, nelle more della trasmissione dei dati da parte del competente Ministero, nonché nelle more dell'Intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.

66. Il recupero dell'importo quantificato dal comma 65 è operato a valere sulle risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada.

67. La differenza tra le risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada al netto del recupero del maggior gettito IMU, e le risorse già erogate allo stesso titolo, sono restituite mediante versamento diretto da parte del Comune di Sappada alla Regione entro il 10 dicembre 2018.

68. Le regolazioni finanziarie tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Comune di Sappada conseguenti agli eventuali conguagli, determinati ai sensi del comma 65, sono effettuate negli anni successivi al 2018.



69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.

70. Per le particolari esigenze di funzionamento connesse con la necessità di garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2018-2019, la Regione assegna al Comune di Prepetto un contributo straordinario di 60.000 euro, per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

71. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

72. Le allegatate Tabelle Q e R evidenziano, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente, in relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con esclusivo riferimento alla quota garantita ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015, come determinata dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 45/2017.

73. Gli interventi di cui alla Tabella R devono considerarsi aggiuntivi rispetto all'elenco di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale 45/2017.

74. Il comma 18-ter dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2017, come inserito dall'art. 4, comma 14, della legge regionale n. 12/2018, è abrogato.

75. Per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Comeglians, per l'anno 2018, risorse per l'importo pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio e non comporta alcuna rendicontazione.

76. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

77. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali numeri 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario adotta altresì ogni provvedimento necessario a concludere i procedimenti contributivi avviati dagli organi di Governo, anche in deroga all'art. 11, comma 1, della presente legge, entro la data di avvio del procedimento per la soppressione delle Province di cui all'art. 2, comma 3.».

78. Al comma 43 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2017 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

79. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J1.

80. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J2.

Art. 11.

Cooperazione territoriale europea, volontariato e lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione immigrati

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche),» sono inserite le seguenti: «<<dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti),»;

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) Sappada/Plodn».

2. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2009 dopo le parole «I comuni di» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn».


3. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è abrogata;

b) alla lettera c) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste un finanziamento straordinario per il supporto tecnico scientifico all'avviamento delle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena nella fase di progettazione dei contenuti da inserire nel portale informatico dedicato, compresa la raccolta e revisione di testi giuridici e amministrativi prodotti da enti pubblici beneficiari dei contributi di cui all'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

5. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti, del cronoprogramma delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata



del 50 per cento dell'intero finanziamento e sono fissati le condizioni per l'erogazione del saldo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.

7. A fronte della necessità di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'art. 18, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione presso le strutture medesime di tirocini extracurricolari estivi e di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, facilitando le scelte professionali dei giovani anche coinvolti in una fase di transizione fra percorso di studi e lavoro.

8. Per le finalità di cui al comma 7 sono destinatari dei tirocini extracurricolari estivi, attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, e dei tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, i diplomati, gli studenti universitari e i laureati.

9. I percorsi di tirocinio di cui al comma 8 devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

10. Per il finanziamento degli interventi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, è approvato il bando contenente i venticinque riferimenti normativi regionali e nazionali in materia di tirocini, i criteri e le modalità per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande che possono essere presentate dagli enti riconosciuti di rilevanza e interesse primario della minoranza slovena di cui al comma 7, nonché i termini e le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.

11. Sono ammissibili a finanziamento l'intero valore dell'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante per il tramite degli enti di cui al comma 7, gli oneri indiretti a carico della struttura ospitante, le spese assicurative e ulteriori spese generali quantificate in misura forfetaria nella percentuale del 5 per cento del valore dell'indennità di partecipazione.

12. Per le finalità previste dal comma 7, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'art. 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione

n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.

13. Al fine di promuovere la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le popolazioni locali, valorizzando la lingua e la cultura slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art. 5 della legge regionale 26/2007, un programma di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali nelle città di Trieste, Gorizia e Udine, da realizzare in collaborazione con le più significative realtà culturali della Repubblica di Slovenia entro il 31 dicembre 2019.


14. All'attuazione degli interventi di cui al comma 13 si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

15. Per le finalità previste dal comma 13, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'art. 7, comma 82, della legge regionale n. 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21, della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.

16. Al fine di garantire il miglior funzionamento della rete per la lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni della regione, con riferimento alla rimodulazione prevista dall'art. 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ai sensi dell'art. 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2007, le risorse non utilizzate e disponibili sulla quota di accantonamento per l'esercizio 2018 sono destinate, per un ammontare massimo di 750.000 euro, all'Amministrazione regionale per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 26/2007.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018 - 2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.

18. Il comma 24 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura,



sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è abrogato.

19. In via transitoria, per l'annualità 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero beneficiari dell'anticipo previsto dall'art. 1, comma 23, della legge regionale 12/2018, elencati all'art. 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), un importo corrispondente al 50 per cento del finanziamento rispettivamente indicato dalla disposizione da ultimo richiamata.

20. Per le finalità di cui al comma 19 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, è altresì fissato il termine di rendicontazione.

21. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.

22. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), le parole «destinate a finanziare la legge regionale 6/2006» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

23. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:

«2-bis. Limitatamente al contributo per l'anno 2018, sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017.».

24. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie dei contributi previsti al comma 1, il termine di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione.».

25. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi

1. Alla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole «, anche attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro",» sono soppresse;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Esercizio delle funzioni in materia di lavoro*).

— 1. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 26/2014, a decorrere dal 1° luglio 2015 la Regione, attraverso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante articolazione in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate «Centri per l'impiego» di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/2005.

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.».

2. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole «dell'Agenzia regionale per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale competente in materia di lavoro».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2018.

4. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 3 dell'art. 17 le parole «alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «al richiamo verbale»;

b) al comma 2 dell'art. 19 le parole «all'art. 20, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 18, comma 1, lettera c)»;

c) al comma 21 dell'art. 56 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

d) il comma 22 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«22. Il 75 per cento negli enti con meno di 15 dipendenti e il 50 per cento in quelli con più di 15 dipenden-



ti, delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, da concludersi entro il 31 dicembre 2019 dalla rideterminazione della dotazione organica. Non sono ammesse graduatorie di idoneità né per la selezione di accesso al corso concorso né per il corso concorso medesimo.».

5. Il comma 15 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

6. Tenuto conto del complesso processo di riordino del sistema delle autonomie locali della regione e quale intervento di natura eccezionale correlato a detto processo, la percentuale complessiva di incremento contrattuale prevista dall'art. 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è finalizzata alla determinazione dei valori economici complessivi da destinare agli incrementi retributivi del triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, anche con importi differenziati nelle varie componenti del Comparto medesimo nel limite dei suddetti valori economici complessivi. La percentuale è riferita a quella definita a livello nazionale sulla base dell'atto di indirizzo ivi richiamato così come risultante dalle integrazioni apportate con l'Atto di indirizzo integrativo per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 per le funzioni centrali e quantificata, a regime, nella misura del 3,48 per cento.

7. In relazione al comma 6 e a conseguente integrazione delle risorse già stanziati ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge regionale n. 31/2017, dell'art. 10, commi 52 e 53, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e dell'art. 32, comma 12, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 3.120.000 euro, suddivisa in ragione di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 12.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono annualmente distribuite alle amministrazioni interessate sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le medesime, così come risultante dal conto annuale al 31 dicembre 2017. Le risorse sono quantificate tenendo conto del valore medio per categoria dell'incremento contrattuale finanziato dalle risorse medesime rapportato al numero di dipendenti come determinato ai sensi del primo periodo. I trasferimenti possono essere rideterminati a fronte di eventuali processi di trasferimento di fun-

zioni o attività ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 18/2016 e dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

9. Al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio della Centrale unica di risposta al NUE 112, salvaguardando al tempo stesso le professionalità maturate, la Regione, per favorire il trasferimento mediante mobilità del personale degli enti locali collocato, alla data di entrata in vigore della legge presente legge, in posizione di comando presso la medesima per le esigenze della Centrale, può corrispondentemente cedere all'ente locale di appartenenza propri spazi assunzionali.

10. Al comma 13 dell'art. 11 della legge regionale n. 31/2017 dopo le parole «dalle predette procedure» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione del personale dei servizi educativi e scolastici».

11. Al fine di assicurare la necessaria continuità dello svolgimento dei servizi educativi e scolastici non si considera, in relazione ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali), la spesa relativa all'assunzione di personale a tempo determinato per detti servizi, esclusivamente nel caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

12. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13.


Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. In attuazione della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali numeri 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la misura del canone demaniale annuo dovuto per l'utilizzo di acqua nell'ambito di darsene per il diporto nautico o asservite a cantieri di costruzione realizzati su proprietà privata, prima dell'incameramento e della conseguente intestazione dei beni al demanio, è determinato in 0,18 euro al metro cubo esteso all'intero volume della darsena da demanializzare. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT sia in aumento, sia in diminuzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. All'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi



si effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato art. 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.»;

b) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*bis* 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4-*bis*».

3. Nelle more della completa realizzazione del servizio «NOEMIX», per una regione orientata verso una economia a basse emissioni di carbonio e la riduzione dell'inquinamento urbano, finanziato dal Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) «Horizon 2020», l'Amministrazione regionale procede, in via sperimentale, all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico.

4. In sede di prima applicazione l'acquisizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alla flotta aziendale riservata a funzioni di rappresentanza, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, per quanto attiene alla cilindrata, tenuto conto che il principio di contenimento della spesa pubblica si esplicita anche attraverso la riduzione dei consumi e dei costi sociali derivanti dall'inquinamento.

5. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Al punto *d)* della Nota integrativa di cui all'art. 1, comma 4, lettera *n)*, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la cifra «600.212.011,14» è sostituita dalla seguente: «586.205.298,84»;

b) la cifra «588.758.218,46» è sostituita dalla seguente: «584.089.314,36»;

c) la cifra «701.354.206,62» è sostituita dalla seguente: «701.682.591,32»;

d) la cifra «809.222.159,64» è sostituita dalla seguente: «809.331.621,20».

7. Al comma 16 dell'art. 10 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole «interventi di» sono inserite le seguenti: «nuova costruzione».

8. Il comma 18 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

9. Al comma 29 dell'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli

anni 2017-2019), le parole «per le quali è prevista la definitiva soppressione a decorrere dal 1 ottobre 2017 e la redazione del bilancio di liquidazione entro il 31 ottobre 2017» sono soppresse.

10. L'art. 24-*bis* della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è abrogato.

11. A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono soppressi i seguenti Fondi:

a) Fondo di rotazione a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici di cui all'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici);

b) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato), e all'art. 36 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);


c) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione).

12. Le disponibilità residue dei Fondi di cui al comma 11 affluiscono al bilancio regionale entro la data di soppressione dei Fondi medesimi e sono accertate e riscosse al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.

13. La Regione subentra ai soppressi Fondi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

14. Dopo il comma 8 dell'art. 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è inserito il seguente:

«8-*bis*. In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'art. 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'art. 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'art. 80, comma 5.».



15. Dall'entrata in vigore della presente legge, la disposizione dell'art. 83, comma 8-bis, della legge regionale n. 28/2007, come inserito dal comma 14, si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati consiglieri per le elezioni regionali del 29 aprile 2018.

16. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella M.

Art. 14.

*Riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella S.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, Tabella A2.

Art. 16.

*Allegati contabili
di cui al decreto legislativo n. 118/2011*

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'Allegato 2.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 agosto 2018

FEDRIGA

18R00375

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 48.

Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 32 e 46 dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 19 luglio 2018;

Considerato quanto segue:

1. Sin dal secondo dopoguerra è emersa una potenziale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell'ambiente, connessa ad un modello economico basato su una crescita illimitata del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale. È in ragione di questo che le istituzioni internazionali, europee e nazionali si stanno muovendo nella direzione di favorire ed attuare la transizione verso un modello economico circolare che dia impulso ad una nuova fase della politica industriale, finalizzata alla sostenibilità e all'innovazione e, al contempo, in grado di incrementare la competitività, offrendo una risposta di sistema alle diseguaglianze sociali in termini di redistribuzione di opportunità e diritti;



2. È emersa l'esigenza di favorire la transizione verso un'economia circolare fondata sul principio di sviluppo sostenibile, peraltro recentemente sottolineata sia con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in occasione del summit sullo sviluppo sostenibile del 2015, sia con la sottoscrizione dell'accordo sul clima approvato a Parigi nel 2017 sia, nello stesso anno, con l'adozione del pacchetto «economia circolare» da parte del Parlamento europeo;

3. Rilevato come la programmazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, dello Statuto, rappresenta il «metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali», è necessario offrire un sempre più efficace coordinamento degli attuali strumenti di programmazione, con particolare riferimento ai piani di settore che debbono sempre più orientarsi in coerenza con il programma regionale di sviluppo, di seguito «PRS», disciplinato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2015;

4. È condiviso il connotato di trasversalità dell'economia circolare che ne rende possibile l'integrazione con la programmazione settoriale, determinando un rafforzamento del coordinamento con il PRS, facilitando il raggiungimento degli obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo;

5. L'individuazione di contenuti ed obiettivi minimi dei piani di settore in sede di PRS, finalizzati ad attuare la transizione verso l'economia circolare, determina, oltre al maggior coordinamento degli strumenti di programmazione, una semplificazione nell'integrazione delle politiche europee e nazionali in materia, che, in particolare sul tema dell'economia circolare, risulta in costante e continuo aggiornamento;

6. Coerentemente si rende necessario orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare che valorizzi gli scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti, condivida le risorse, promuova l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili e che si fondi sul principio di sviluppo sostenibile;

7. Ai fini dell'attuazione della transizione verso l'economia circolare è necessario modificare il PRS e gli atti della programmazione regionale di settore;

8. Fini della più ampia condivisione e della più efficace attuazione, con riferimento alla proposta di legge di modifica della programmazione regionale di settore, è costituito un gruppo di lavoro paritetico, politico e tecnico, tra la Giunta ed il Consiglio regionale.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Principi generali e criteri guida. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) è inserito il seguente:

«2-bis) La programmazione regionale dispone la transizione verso l'economia circolare anche attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il programma regionale di sviluppo (PRS), mediante l'individuazione di obiettivi e contenuti minimi definiti dal PRS medesimo;».

Art. 2.

Strumenti della programmazione regionale. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2015

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

«a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine, le strategie di intervento per la legislatura e gli obiettivi e contenuti minimi dei piani di settore regionali;».

Art. 3.

Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2015 è inserita la seguente:

«d-bis) gli obiettivi ed i contenuti minimi dei piani di settore regionali, al fine di attuare la transizione verso l'economia circolare;».

Art. 4.

Programmazione regionale di settore. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2015

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento.».

Art. 5.

Modifiche alla programmazione regionale per l'attuazione della transizione verso l'economia circolare.

1. In attuazione dei principi e delle disposizioni della presente legge, al fine di attuare la transizione verso l'economia circolare, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

a) una proposta di legge regionale di modifica della legislazione regionale relativa alla programmazione di settore, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) le modifiche al PRS, secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 1/2015, in sede di prima approvazione del DEFR successivo alla entrata in vigore della presente legge.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 2018

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

18R00410



LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 49.

Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura);

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l'art. 34;

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Considerato quanto segue:

1. A livello statale, in materia di procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura, sono intervenute negli ultimi anni importanti novità conseguenti all'istituzione dell'anagrafe apistica. L'amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa al nuovo sistema statale; tuttavia, al fine di aggiornare anche la legislazione regionale in materia, si rende necessario modificare la legge regionale n. 21/2009;

2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell'attività apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l'ambito dell'attività svolta per autoconsumo;

3. L'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della legge e l'esigenza di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, rendono necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti;

4. Il sistema sanzionatorio è aggiornato al fine di adeguarsi alla sopravvenuta legislazione statale;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 21/2009

1. Nel terzo capoverso del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)» sono sostituite dalle seguenti: «Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli».

2. Dopo il terzo capoverso del preambolo della legge regionale n. 21/2009 è inserito il seguente:

«Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l'art. 34;».

3. Il punto 7 del preambolo è sostituito dal seguente:

«7. I procedimenti amministrativi per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA);».

4. Il punto 9 del preambolo è sostituito dal seguente:


«9. Non è più necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari è compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del punto 7 dell'allegato del decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale")».

5. Il punto 10 del preambolo è sostituito dal seguente:

«10. È necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea;».

6. Dopo il punto 10 del preambolo è aggiunto il seguente:

«10-bis. Con l'introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari è sempre possibile rintracciare l'apicoltore che ha abbandonato i propri apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell'ambito della programmazione dell'attività di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell'applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati.».



Art. 2.

Oggetto. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 21/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2009 sono inserite le seguenti parole: «e dall'art. 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)».

Art. 3.

Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 21/2009

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

«*f-ter*) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia;».

3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente:

«*f-quater*) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale);».

Art. 4.

Programmazione. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 21/2009

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2009 dopo la parola «nazionale» sono inserite le seguenti: «e dell'Unione europea».

Art. 5.

Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 4 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali*). — 1. L'attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5

del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale») nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.

2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.

3. I servizi veterinari dell'azienda USL effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014.».

Art. 6.

Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 5 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo*). — 1. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014.

2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.».

Art. 7.

Nomadismo. Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 21/2009 è abrogato.


Art. 8.

Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale*). — 1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 dell'allegato al decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014.

2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5.».



Art. 9.

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana. Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 8 della legge regionale n. 21/2009 è abrogato.

Art. 10.

Identificazione degli apiari. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 9 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Identificazione degli apiari*). — 1. Il proprietario o detentore dell'apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale lavoro 4 dicembre 2009 e dal decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014.

2. Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile dell'identificazione dello stesso.».

Art. 11.

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 10 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo*). — 1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali;

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interrimento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interrimento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero.

3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all'art. 2, individua zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.».

Art. 12.

Allevamento di api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 11 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Allevamento api regine e zone di rispetto*). — 1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all'art. 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.».

Art. 13.

Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 21/2009

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2009 è abrogato.

2. Il comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 25 luglio 2014, n. 42 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana").».

Art. 14.


Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Sanzioni amministrative*). — 1. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'art. 896-bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

2. All'apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

3. I trasgressori dell'obbligo di cui all'art. 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.



4. Ai trasgressori della disposizione dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

5. Ai trasgressori delle disposizioni dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro.

6. Ai trasgressori delle disposizioni dell'art. 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.».

Art. 15.

Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 14 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Clausola valutativa*). — 1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;

b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.

c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.».

Art. 16.

Norme transitorie

1. Gli allevamenti registrati come autoconsumo che alla data di entrata in vigore della presente legge superano i limiti di consistenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis), per mantenere la qualifica di allevamento per autoconsumo devono adeguarsi al limite previsto nel suddetto articolo entro il 31 dicembre 2018.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

(*Omissis*).

Firenze, 7 agosto 2018

La Vicepresidente: BARNI

18R00411

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2018, n. 51.

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 14 settembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 6 giugno 1939, n. 891 (Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica);

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica);

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria);

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'art. 1;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999 n. 355 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie);

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»);

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;



Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Il costante trend in discesa delle coperture vaccinali a ventiquattro mesi registrato nel periodo 2013 – 2016, ha portato le coperture di tutte le vaccinazioni, di cui al decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017, al di sotto della soglia del 95 per cento;

2. Viste le coperture vaccinali a ventiquattro mesi registrate al 31 dicembre 2017, a seguito del primo anno di applicazione dell'obbligo vaccinale sancito dal decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017, e, in particolare, le seguenti:

esavalente 95,78 per cento (+ 1,41 per cento rispetto al 2016);

morbillo, rosolia, parotite 93,51 per cento (+ 4,13 per cento rispetto al 2016);

varicella 87,08 per cento (+ 11,08 per cento rispetto al 2016);

3. Considerato, pertanto, il fondamentale apporto dato dalle disposizioni nazionali citate e tenuto inoltre conto che la Regione Toscana è già dotata di un'anagrafe vaccinale regionale informatizzata e pienamente operativa, nonché dell'apposita procedura web (autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali), mediante le quali è possibile garantire ai soggetti deputati una completa conoscenza, in tempo reale, dello stato vaccinale dei minori residenti in Toscana, e quindi l'immediata efficacia delle disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia;

4. Richiamate, altresì, le disposizioni, di cui all'art. 18-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017, in cui si prevede che, nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nonché per l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 119/2017 di conversione del decreto-legge 73/2017, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018;

5. Vengono ribaditi gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale quali requisiti per l'iscrizione ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché quali requisiti per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di età di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 41/2005;

6. Ai fini dell'effettività delle previsioni legislative in merito all'assolvimento degli obblighi vaccinali, in conformità alla medesima normativa statale, è stabilito che i minori non in regola non possano essere iscritti ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia, ovvero ammessi alle strutture per minori di età;

7. Tali previsioni concorrono ad assicurare l'operatività della normativa statale riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età, ribadendo che, in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche, la vaccinazione è omessa o differita;

8. Al contempo appare essenziale promuovere ed implementare una corretta informazione e sensibilizzazione, aumentando le azioni a supporto delle famiglie, anche mediante iniziative di comunicazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto;

9. Al fine di consentire l'applicazione della presente legge per l'anno scolastico 2018-2019, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

Finalità

1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e riconosce come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori e di tutto il contesto relazionale con il quale gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.

Art. 2.


Obblighi vaccinali

1. Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa statale in materia è requisito per l'iscrizione annuale:

a) ai nidi d'infanzia di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

b) ai servizi integrativi per la prima infanzia di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 32/2002;

c) alla scuola dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).



2. L'acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, attraverso la procedura web di consultazione dell'anagrafe vaccinale.

3. Il rispetto degli obblighi vaccinali è requisito per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). I responsabili delle strutture accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale.

Art. 3.

Procedure relative agli adempimenti per gli obblighi vaccinali

1. Le procedure tese a dare attuazione alle disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di semplificazione ed efficienza amministrativa, nonché alla contrazione massima degli oneri a carico dei cittadini interessati.

2. L'acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei soggetti interessati avviene mediante lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni interessate, attraverso la procedura web di consultazione dell'anagrafe vaccinale regionale.

3. Qualora dalla consultazione dell'anagrafe vaccinale regionale non risulti adempiuto l'obbligo vaccinale, rimane fermo l'onere per il cittadino di fornire adeguate attestazioni, in conformità alle previsioni normative nazionali.

Art. 4.

Omissione o differimento della vaccinazione

1. In conformità all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controverse relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ai fini dell'iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle strutture di cui all'art. 2, comma 3, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

Art. 5.

Informazione e sensibilizzazione

1. Il servizio sanitario regionale assicura servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all'ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata.

2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende sanitarie in particolare:

a) organizzano programmi di formazione in materia di consulenza vaccinale rivolti al personale sanitario e ai pediatri di libera scelta;

b) prevedono o rafforzano punti informativi dedicati, comprensivi dei punti nascita, aventi lo scopo di informare i cittadini sulla rilevanza dei vaccini nell'ambito della prevenzione collettiva, di dare risposte ai quesiti posti dalle famiglie e di illustrare le misure di igiene e prevenzione finalizzate a garantire la salute dei minori;

c) promuovono accordi con i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia per l'effettuazione di azioni di prevenzione e sensibilizzazione in tali ambiti, eventualmente anche mediante il coinvolgimento del personale docente.

3. Le aziende sanitarie effettuano a cadenza annuale il monitoraggio dei progressi delle iniziative di sensibilizzazione.

Art. 6.

Vaccino vigilanza

1. Il monitoraggio degli eventi avversi a seguito di vaccinazione è effettuato nell'ambito del sistema di sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini dell'art. 4-bis del decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017.

2. La vaccinazione vigilanza ricomprende l'insieme delle attività relative alla raccolta, valutazione, analisi e comunicazione degli eventi avversi che seguono l'immunizzazione.

Art. 7.

Direttive regionali

1. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce, in particolare:

a) le azioni finalizzate alla valorizzazione del ruolo del pediatra di libera scelta;

b) le campagne di comunicazione e informazione, su base triennale, in materia di prevenzione vaccinale.

Art. 8.

Clausola valutativa


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2019, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

a) i risultati emersi in termini di copertura rispetto ai vaccini obbligatori;

b) le informazioni sulle attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori e di formazione rivolte al personale sanitario;

c) la segnalazione di eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.



Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 settembre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00392

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2018, n. 52.

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 17 settembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m*), *p*), *q*) e *v*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma quarto, della Costituzione;

2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

3. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2018, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

Contributi alle associazioni pro loco

1. Ai fini della promozione di progetti inerenti alla realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2.

Erogazione del contributo e relazione


1. L'erogazione del contributo avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2018.

2. Entro il 31 dicembre 2019 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020, relativi all'esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per l'importo totale di euro 330.000,00.



Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 settembre 2018

La Vicepresidente: BARNI

(*Omissis*).

18R00393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 luglio 2018, n. 42/R.

Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 1° agosto 2018, n. 33*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA
il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto n. 1775/1933 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 «Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica»;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81, recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative», che disciplina il procedimento sanzionatorio nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato;

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)»;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R «Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni»;

Visto il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R «Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;

Visto il parere del comitato di Direzione espresso nella seduta del 5 aprile 2018;



Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 563 del 29 maggio 2018;

Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 14 giugno 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 796;

CONSIDERATO
quanto segue:

1. Si rende necessario recepire, dandone attuazione, le finalità ed i contenuti dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015 e dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998, disciplinando in modo esclusivo, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento.

2. In particolare si rende necessario dettare indirizzi e modalità per l'esercizio dell'attività di presidio idraulico, quale insieme delle attività di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), nonché sulle opere idrauliche, e le relative pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l'evento di piena al fine di garantire il buon regime delle acque.

3. Occorre chiarire che l'attività di presidio idraulico ricomprende anche le funzioni svolte nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile), e che pertanto l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e del pronto intervento idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 e al regio decreto n. 2669 del 1937 viene definita nell'ambito della suddetta attività.

4. Si rende necessario prevedere che le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale della struttura regionale competente in qualità di autorità idraulica, preposto a tali attività, nelle modalità di cui all'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 «Modifiche al sistema penale». All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento, ai sensi del sopracitato articolo, possono procedere altresì gli ufficiali di polizia giudiziaria.

5. In particolare si è inteso disciplinare l'attività amministrativa di vigilanza e controllo di polizia delle acque e di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasfor-

mazione del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle relative aree di pertinenza, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 agosto 2016, n. 60/R.

6. Con il presente regolamento è necessario disciplinare i diversi usi consentiti, in coerenza con le disposizioni statali di polizia idraulica, sulle sponde e gli alvei dei corsi d'acqua; infatti la normativa statale di riferimento risalente al 1904 pur non contemplando in dettaglio tutti gli usi che la società moderna può potenzialmente portare sulle sponde e negli alvei dei corsi d'acqua, prevede il divieto generale di svolgere qualsiasi attività o di realizzare qualsiasi manufatto che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagiati o impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria o straordinaria.

7. È necessario definire le procedure e le condizioni per il rilascio di autorizzazioni idrauliche, l'omologazione dei progetti di nuove opere idrauliche e modifica di quelle esistenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 80/2015, le modalità di acquisizione delle opere idrauliche al demanio regionale e le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia.

8. In materia di accertamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015, occorre disciplinare le modalità di verifica e contestazione delle violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regio decreto n. 523/1904, nel regio decreto n. 1775/1933, nei regolamenti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 80/2015, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e dagli atti di autorizzazione.

9. Al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


SI APPROVA
il presente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e difesa del suolo:

a) l'attività amministrativa, di vigilanza e controllo di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e nelle relative aree



di pertinenza per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015);

b) l'attività amministrativa e di vigilanza e controllo di polizia delle acque.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

a) le modalità di rilascio di autorizzazioni idrauliche;

b) le modalità di rilascio di omologazioni di nuove opere idrauliche o di bonifica o di modifica a quelle esistenti;

c) l'attività di vigilanza, accertamento, anche nell'ambito del servizio di piena e del pronto intervento idraulico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e irrogazione delle violazioni previste in materia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, si definisce:

a) ciglio di sponda: il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al disopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale — intesa come forma geomorfologica attiva — ed il piano campagna;

b) attività di presidio idraulico: l'insieme delle attività di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) e sulle relative opere idrauliche, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e relativi atti di concessione o autorizzazione, nonché l'accertamento delle eventuali violazioni di competenza in materia;

c) pronto intervento idraulico: primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate;

d) Presidio territoriale idraulico (PTI): l'ambito territoriale omogeneo individuato con delibera di Giunta in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, tenuto conto delle zone di allerta regionale;

e) sala di presidio territoriale: la centrale operativa volta al coordinamento delle attività di presidio territoriale idraulico di cui all'art. 31 in caso di evento di piena, così come definite nel quaderno di presidio di cui all'art. 33;

f) casello idraulico: edificio strumentale allo svolgimento delle funzioni e attività di presidio di competenza regionale, atto a garantire la prossimità di azione e il tempestivo intervento in tempi utili alla gestione dell'evento.

Capo II

ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 3.

Ambito di applicazione. Autorizzazione idraulica

1. L'autorizzazione idraulica è l'atto di assenso ad eseguire opere o a svolgere attività negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), sulle relative aree e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, nei casi non disciplinati dal D.P.G.R. 60/R/2016.

2. L'autorizzazione idraulica è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia, previa verifica da parte della struttura regionale territorialmente competente, di seguito denominata struttura regionale, della compatibilità idraulica.

3. La compatibilità idraulica verifica, in particolare, il rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;

b) non interferenza con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e compatibilità con la presenza di opere idrauliche;

c) non interferenza con la stabilità del fondo e delle sponde;

d) non aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

e) non aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 4.

Interventi soggetti ad autorizzazione idraulica

1. Nelle aree di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, previa autorizzazione idraulica, sono ammessi i seguenti interventi:

a) variazioni o alterazioni di corsi d'acqua, quali costruzioni di ponti, passerelle, ed in particolare chiaviche, botti, sifoni, travate;

b) acquedotti, metanodotti e altre reti di servizi essenziali;


c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri ciclopeditoni;

d) taglio e sfalcio della vegetazione sulle aree di pertinenze dei corsi d'acqua;

e) temporanea utilizzazione colturale di terreni posti nelle aree di pertinenza del corso d'acqua;

f) interventi di cui all'art. 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

g) opere a difesa dei beni privati, di cui all'art. 6;



h) movimentazione di materiale in alveo nel rispetto di cui al decreto legislativo n. 152/2006;
i) manifestazioni culturali e sportive.

2. Per i manufatti di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014 è garantita una distanza non inferiore a quattro metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza dal ciglio di sponda.

3. Nei casi in cui gli interventi e la realizzazione delle opere siano oggetto di concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016, l'autorizzazione idraulica è acquisita nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.

Art. 5.

Modalità e termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione idraulica

1. L'autorizzazione idraulica è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale.

2. Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6.

Interventi a difesa dei beni privati

1. La realizzazione degli interventi a difesa dei beni privati dall'erosione dei corsi d'acqua di cui all'art. 12 del regio decreto n. 523/1904, nonché la manutenzione straordinaria degli stessi, qualora non rientri nelle fattispecie di cui al regolamento 60/R/2016, è soggetta ad autorizzazione idraulica.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate e mantenute a totale spese del soggetto interessato, proprietario o possessore frontista.

Art. 7.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica i soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, le finalità di utilizzo e la durata per la quale viene richiesta l'autorizzazione, secondo la modulistica approvata con decreto del Direttore della Direzione competente in materia.

2. Alla domanda sono allegati in particolare:

- a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi;
- b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
- c) relazione tecnica che descriva il progetto specificando le superfici e le eventuali volumetrie, precisando se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e dalle normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;
- d) relazione idraulica attestante le condizioni di cui all'art. 3, comma 3;
- e) documentazione fotografica;
- f) corografia 1:10000 con indicazione del luogo dei lavori;

g) planimetria su base catastale scala 1:2000;

h) proposta di piano di manutenzione dell'opera;

i) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;

l) ulteriori elaborati tecnici in relazione alla tipologia del progetto su richiesta della struttura regionale.

3. Il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto richiedente l'autorizzazione è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari della struttura regionale, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8.

Contenuti dell'autorizzazione

1. Il decreto di autorizzazione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata l'autorizzazione, e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere e/o attività;
- c) i termini entro i quali il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare e ultimare i lavori;
- d) le prescrizioni connesse con l'esecuzione dei lavori;
- e) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata l'autorizzazione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
- f) l'importo dell'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
- g) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 10;
- h) la durata dell'autorizzazione.

Art. 9.

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovata una sola volta.


Art. 10.

Rinnovo

1. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24.

2. La struttura regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.

3. Con il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie di cui all'art. 12, ove richieste.



4. L'autorizzazione può essere rinnovata per un periodo massimo di tre anni.

5. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda a presentare domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 1, trova applicazione quanto disposto all'art. 22.

Art. 11.

Obblighi di fine lavori

1. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione, provvede a darne comunicazione alla struttura regionale, attestando che le opere o gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato ed alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia finanziaria, ove rilasciata, il settore competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, verifica la conformità dell'opera al progetto autorizzato e ne dispone lo svincolo secondo le modalità di cui all'art. 12.

Art. 12.

Garanzie finanziarie

1. In base al grado di rilievo degli obblighi assunti con l'autorizzazione ed alla particolare tipologia dell'opera autorizzata, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, la struttura regionale valuta se richiedere la costituzione di una garanzia finanziaria, quale condizione per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e ne quantifica l'importo.

2. La garanzia finanziaria è costituita previo versamento su conto corrente bancario indicato dalla struttura regionale o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta della struttura regionale ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile.

4. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento delle spese istruttorie ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.

5. La garanzia finanziaria sarà restituita o svincolata a seguito di attestazione di fine lavori, di cui all'art. 11, con decreto del responsabile della struttura regionale.

Art. 13.

Revoca e decadenza

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la struttura regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento l'autorizzazione per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

3. Al titolare dell'autorizzazione viene data comunicazione della decadenza o della revoca da parte della struttura regionale. Accertati i casi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 22, la struttura regionale dispone il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda nei tempi stabiliti al ripristino dello stato dei luoghi, tale ripristino viene effettuato dalla struttura regionale con oneri a totale carico del soggetto inadempiente.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 il soggetto titolare dell'autorizzazione, qualora non abbia terminato i lavori, provvede a darne comunicazione alla struttura regionale attestando lo stato realizzato.

Art. 14.


Autorizzazione provvisoria

1. Per opere e/o interventi che rivestono carattere di particolare urgenza, volti a garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, il soggetto interessato, entro tre giorni, dall'avvio dei lavori ne da comunicazione alla struttura regionale.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato invia la documentazione di cui all'art. 7.

3. La struttura regionale, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e valutata la compatibilità idraulica delle opere o degli interventi, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 3, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. Il richiedente è obbligato ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di autorizzazione, oppure a demolire le opere in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione idraulica.



5. Nel caso in cui il soggetto non provveda alla comunicazione di avvio dei lavori entro il termine di cui al comma 1 è applicata una sanzione pecuniaria, definita con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 9 della legge regionale n. 80/2015 ed è tenuto, qualora sussistono ragioni di tutela idraulica, al ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

Art. 15.

Omologazione

1. L'omologazione idraulica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 80/2015 è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale.

2. L'istanza di omologazione è presentata dal soggetto interessato secondo le modalità di cui all'art. 24.

3. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di livello definitivo e comunque tali da consentire le necessarie verifiche sul progetto strutturale; a tal fine gli elaborati progettuali relativi alle parti strutturali sono sviluppati con i contenuti previsti dal livello progettuale esecutivo.

All'istanza è altresì allegata la proposta di classificazione dell'opera e la connessa proposta di piano di manutenzione dell'opera medesima.

4. Per le opere idrauliche o di bonifica soggette ad autorizzazione sismica di cui all'art. 167 della legge regionale n. 65/2014, ubicate in zona ad alta sismicità (zona sismica 2) oppure per le opere idrauliche o di bonifica rilevanti per la pubblica incolumità in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4) di cui all'art. 169 della legge regionale n. 65/2014, la struttura regionale acquisisce specifico parere obbligatorio dalla struttura regionale competente in materia di sismica, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In tali casi il decreto di omologazione da atto che lo stesso costituisce anche autorizzazione sismica o parere di conformità, di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170 della legge regionale n. 65/2014.

5. Per le opere idrauliche o di bonifica, diverse da quelle di cui al comma 4, il parere alla struttura regionale competente in materia di sismica potrà essere comunque richiesto, con le stesse modalità di cui al comma 4, in particolari casi motivati a cura del richiedente.

6. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le opere idrauliche e di bonifica rilevanti per la pubblica incolumità, in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4) di cui all'art. 169 della legge regionale n. 65/2014 soggette a parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di sismica ai sensi del comma 4.

7. Prima dell'inizio dei lavori il progetto è integrato con i nominativi dell'impresa esecutrice, del Direttore dei lavori e del collaudatore statico e qualora previsto da quello tecnico amministrativo.

8. Ove sia necessario procedere all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, ai fini di valutare la coerenza con le finalità del progetto in relazione alla natura dell'opera, ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 30/2005, all'istanza di omologazione è allegato il piano particellare planimetrico e descrittivo, contenente l'indicazione per le singole particelle del beneficiario e del tipo di opera o diritto reale previsto per le stesse.

9. Nei casi di cui al comma 8 l'omologazione da atto del nulla osta di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 30/2005 e contiene le eventuali prescrizioni al fine del rilascio del nulla osta di cui all'art. 6 della legge regionale n. 77/2004.

Art. 16.

Termine per la conclusione del procedimento di omologazione

1. Il procedimento di omologazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 17.

Attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere idrauliche e di bonifica

1. L'attività di vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica in fase di realizzazione delle stesse, anche per gli aspetti strutturali, è di competenza della struttura regionale, che, ove ritenuto necessario, può richiedere il supporto della struttura regionale competente in materia di sismica.

2. L'attività di vigilanza, in caso di esproprio, è altresì finalizzata al rilascio da parte della struttura regionale del nulla osta di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 30/2005.

Art. 18.

Coordinamento tecnico


1. In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, e atti di assenso comunque denominati, da parte di altre strutture regionali competenti nelle materie di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*) della legge regionale n. 80/2015, necessari al rilascio dell'omologazione, la struttura regionale coordina, anche mediante conferenza dei servizi interna, l'acquisizione dei necessari atti che sono rilasciati dalle competenti strutture regionali entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 19.

Verifiche al termine dei lavori

1. Il soggetto che ha realizzato l'opera omologata, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate, trasmette alla struttura regionale, ai fini di cui all'art. 8 della legge regionale n. 80/2015 e dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2004, la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
- b) certificato di collaudo statico;
- c) elaborati grafici rappresentanti lo stato realizzato;
- d) relazione attestante lo stato realizzato;
- e) decreto di esproprio, asservimento o atti di cessione volontaria;



f) documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione.

2. Il titolare dell'omologazione trasmette l'eventuale atto di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate, ovvero ne dà comunicazione non appena lo stesso sia divenuto esecutivo.

3. La struttura regionale, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, convoca il soggetto che ha realizzato l'opera per un sopralluogo congiunto al fine di verificare lo stato dell'opera idraulica o di bonifica realizzata. Del sopralluogo viene redatto un verbale attestante lo stato dell'opera, da conservare agli atti unitamente con il certificato di collaudo.

4. In caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, la manutenzione dell'opera rimane in carico al soggetto che ha realizzato l'opera.

5. In caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 2 è applicata la sanzione di cui all'art. 22.

6. Ove si sia proceduto all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, eseguita in via d'urgenza, entro trenta giorni dall'espletamento delle procedure di registrazione, trascrizione e voltura di cui all'art. 11 della legge regionale n. 30/2005, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera, trasmette alla struttura regionale:

a) decreto di esproprio, asservimento o atti di cessione volontaria;

b) documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione Toscana.

7. Fino alla comunicazione di cui ai commi 1 e 6, la manutenzione dell'opera rimane in carico al soggetto che ha realizzato l'opera omologata.

Art. 20.

Varianti

1. Le varianti in corso d'opera ai progetti omologati devono essere preventivamente omologate dalla struttura regionale secondo le modalità di cui all'art. 15.

2. Le varianti sono omologate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 15, comma 3.

Art. 21.

Procedimenti connessi

1. I progetti delle opere soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di Autorizzazione unica ambientale (AUA)» sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio di omologazione sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.

Art. 22.

Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo, o difformi

1. Fatte salve le sanzioni penali, le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comportano il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 80/2015.

2. Qualora il trasgressore nelle more del procedimento sanzionatorio e, comunque, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, presenti istanza di rilascio di autorizzazione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi.

3. La struttura regionale, verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione può autorizzare il soggetto di cui al comma 2 al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio medesimo.

Art. 23.

Oneri istruttori

1. Gli oneri a carico del richiedente per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle richieste di autorizzazione e omologazione sono stabiliti con deliberazione ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 80/2015.

2. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori.


Art. 24.

Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

1. La trasmissione delle istanze e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è effettuata in modalità telematica alla struttura regionale, fatti salvi i casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive», ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

2. Con decreto del Direttore della Direzione regionale competente è approvata la modulistica e gli schemi tipo di decreto di cui al presente regolamento.

3. La struttura regionale valuta l'ammissibilità della domanda di cui al comma 1, e, se del caso richiede ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora



ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, la struttura regionale dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Capo III

PROCEDIMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO REGIONALE

Art. 25.

Criteria per l'individuazione della categoria delle opere idrauliche

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 80/2015, individua la categoria delle opere idrauliche così come definite negli articoli 5, 7, 9, 11 del regio decreto n. 523/1904, tenuto conto della classificazione delle aree a rischio idraulico così come definite dagli atti di pianificazione di bacino.

Art. 26.

Procedura per la classificazione delle opere idrauliche

1. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19, commi 1 e 6, la Giunta regionale, con deliberazione, classifica l'opera individuando l'ente competente alla manutenzione dell'opera ai sensi della normativa vigente.

2. La struttura regionale trasmette la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1, al soggetto individuato ai sensi della normativa vigente alla manutenzione e alla gestione dell'opera, allegando il relativo piano di manutenzione.

3. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 1, la manutenzione dell'opera rimane in capo al soggetto che ha realizzato l'opera omologata.

Art. 27.

Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione

1. La struttura regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19, commi 1 e 6, trasmette alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, il nulla osta di cui all'art. 6 della legge regionale n. 77/2004 e la deliberazione della Giunta regionale di classificazione dall'opera medesima, unitamente alla documentazione di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b), e) ed f).

2. La struttura regionale entro il termine di cui al comma 2 ha la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni; in tal caso il procedimento è sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.

Art. 28.

Procedura per l'acquisizione al demanio regionale di opere idrauliche o di bonifica realizzate dalla Regione

1. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, ovvero della stipula dell'atto di cessione volontaria, e completate le operazioni di registrazione, trascrizione e voltura, la struttura regionale, entro quarantacinque giorni, trasmette alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, il certificato di collaudo statico, tecnico amministrativo o di regolare esecuzione, il decreto di esproprio o l'atto di cessione, con le visure catastali ed ipotecarie aggiornate, comunicando altresì la classificazione dall'opera di cui alla deliberazione della Giunta regionale.

Art. 29.

Acquisizione al demanio regionale

1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua stessi, qualora sia accertata la funzionalità idraulica dei beni da parte della struttura regionale.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale, possono essere acquisiti al demanio regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione, previa verifica della regolarità urbanistico-edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio ai sensi del «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R.

Capo IV

VIGILANZA E CONTROLLO, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30.

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sul reticolo idrografico e relative opere, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, è finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e relativi atti di concessione o autorizzazione, nonché l'accertamento delle eventuali violazioni di competenza in materia.



2. Nell'ambito dell'attività di presidio idraulico di cui all'art. 2, lettera *b*), sono ricomprese, oltre alle attività di cui al comma 1, le funzioni svolte nell'ambito della più generale attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dal personale della struttura regionale in qualità di autorità idraulica, preposto a tali attività, nelle modalità di cui all'art. 13 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. La Giunta regionale con propria deliberazione può dettare specifiche linee e indirizzi volti a garantire omogeneità nello svolgimento delle sopra citate funzioni sul territorio al fine di assicurare il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

Art. 31.

Attività di presidio territoriale idraulico

1. L'attività di presidio territoriale idraulico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 è caratterizzata prevalentemente da un'attività di monitoraggio osservativo nel tempo reale, finalizzata alla previsione degli scenari collegati agli eventi meteorologici, al monitoraggio, alla sorveglianza delle opere idrauliche e di bonifica e all'attuazione delle azioni di contrasto degli eventi di piena volti alla salvaguardia della pubblica incolumità e al mantenimento della funzionalità delle opere stesse, da estendersi a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico, così come individuata nei quaderni di presidio.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la struttura regionale procede:

a) all'osservazione e valutazione della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente;

b) all'osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e/o strumentale, dell'evento idrologico e idraulico in atto, da attuarsi in conformità con quanto stabilito nel quaderno di presidio di cui all'art. 33, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;

c) all'osservazione e controllo periodico dello stato delle arginature, se presenti, anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque e/o alla manutenzione e possibilità di intervento in caso di evento;

d) all'osservazione, gestione, manovra ed esercizio delle opere idrauliche;

e) al pronto intervento idraulico di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*);

f) allo scambio informativo tra i soggetti coinvolti nelle attività di presidio.

3. L'attività di presidio idraulico si articola per livelli in relazione alla complessità di gestione e alle possibilità di intervento:

a) attività di primo livello che si svolge su tratti di corsi d'acqua ricadenti in aree a rischio idraulico elevato o molto elevato, e/o a salvaguardia di importanti centri abitati, aree industriali o infrastrutture strategiche, in cui siano presenti arginature continue o su cui insistano organi manovrabili, caratterizzati da un elevato livello di complessità gestionale e con caratteristiche idrologiche che consentano l'attivazione del presidio in tempi compatibili con la gestione dell'evento di piena;

b) attività di secondo livello caratterizzata dall'osservazione e controllo nonché pronto intervento idraulico su tratti di corsi d'acqua, ricadenti in aree a rischio idraulico elevato o molto elevato e/o a salvaguardia di importanti centri abitati, aree industriali o infrastrutture strategiche, in cui insistano opere idrauliche sia puntuali che lineari ovvero organi manovrabili non ricadenti nel presidio di primo livello.

4. L'attività di presidio territoriale idraulico è specificata nel quaderno di presidio di cui all'art. 33.

5. La Regione promuove accordi di collaborazione con gli enti di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, ai fini del coordinamento e svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

6. La struttura regionale organizza l'attività di presidio, sull'intero territorio regionale, sulla base di ambiti territoriali significativamente omogenei definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d*).

Art. 32.

Il Presidio territoriale idraulico (PTI)

1. All'interno del presidio territoriale idraulico, d'ora in poi definito PTI, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*) sono individuati i tratti di corso d'acqua su cui si svolgono le attività di primo e secondo livello di cui all'art. 31.

2. Con decisione della Giunta regionale sono individuate le modalità di attivazione e comunicazione in caso di evento di piena tra le strutture regionali coinvolte nell'attività di presidio territoriale idraulico.


Art. 33.

Contenuti dei quaderno di presidio (QdP)

1. Il Quaderno di presidio, d'ora in poi definito QdP, in relazione a ciascun ambito di PTI dettaglia le modalità organizzative ed esecutive dell'attività di presidio territoriale idraulico, definendo l'organizzazione, le criticità, nonché le procedure di attivazione del presidio e le relative strumentazioni, risorse e mezzi e dotazione funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31.

2. Il quaderno di presidio contiene in particolare:

a) cartografia di dettaglio con individuazione delle opere idrauliche funzionali allo svolgimento del presidio e/o individuazione aree a rischio elevato e molto elevato secondo quanto previsto dal PGRA;



b) pluviometri e idrometri della rete tele idrometrica afferenti al presidio territoriale;

c) livelli idrometrici di attivazione delle fasi del presidio;

d) organizzazione del servizio di piena, in caso di presidio di primo livello, e di osservazione e controllo, in caso di presidio di secondo livello;

e) documenti tecnici relativi alla gestione di eventuali invasi presenti sul territorio;

f) strutture ausiliarie del presidio (caselli idraulici, magazzini, appostamenti di piena, ecc.);

g) materiali minimi e dotazione minima a supporto della azioni di controllo e contrasto;

h) copia degli accordi di cui all'art. 31, comma 5, ove stipulati;

i) elenco dei soggetti e relativa modalità di attivazione, pubblici e privati, che collaborano allo svolgimento dell'attività di presidio e delle relative competenze, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e del presente regolamento;

j) modalità di attivazione della sala di presidio territoriale, in funzione dello scenario di evento e dei suoi possibili effetti, e di raccordo con la sala operativa regionale di cui al decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 («Codice della protezione civile»);

k) procedure di attivazione, funzionamento, intervento e raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nonché responsabili all'attivazione dei piani di emergenza comunali e provinciali.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, approva i QdP.

Art. 34.

Caselli idraulici

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di cui al presente capo, sono individuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/20105 e alla legge regionale n. 70/2015), i caselli idraulici.

Art. 35.

Accertamento e contestazione di violazioni amministrative e sanzioni

1. Le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale della struttura regionale preposto a tali attività.

2. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui sopra, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge n. 689/1981 e della normativa regionale in materia.

3. La Regione per le attività di controllo di cui al comma 1 può avvalersi di altri soggetti istituzionali previa stipula di apposita convenzione.

Art. 36.

Modalità di verifica e accertamento dell'infrazione amministrativa

1. Il procedimento di accertamento è attivato secondo le modalità previste dal presente regolamento nei casi di seguito indicati:

a) a seguito di segnalazione circostanziata proveniente da soggetto esterno nei confronti di terzi;

b) a seguito di autodenuncia da parte di un soggetto;

c) a seguito di rilevazione diretta effettuata nella ordinaria attività di vigilanza e controllo.

2. Ricontrato l'illecito, viene predisposto il verbale di accertamento.

Art. 37.

Contenuti del verbale di accertamento

1. Il verbale di accertamento contiene, in particolare:

a) la descrizione del fatto accertato ivi compresi gli eventuali elementi finalizzati alla graduazione della sanzione ed allo svolgimento del giudizio di merito;

b) le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta;

c) gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido;

d) la norma prescrittiva e quella sanzionatoria;

e) l'importo, le modalità e i termini di pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ove prevista;


f) eventuali rilevazioni fotografiche, acquisizione di informazioni o qualsiasi elemento aggiuntivo a corredo dell'attività di accertamento.

2. Il modello tipo di verbale di accertamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 38.

Procedura di contestazione dell'infrazione amministrativa

1. Entro i termini di cui alla legge n. 689/1981 il personale regionale preposto al controllo, notifica gli estremi della violazione ai soggetti interessati, dandone comunicazione alla Direzione regionale competente.



Art. 39.

Disposizione transitoria per lo svolgimento dell'attività di presidio territoriale idraulico

1. Nelle more dell'approvazione dei quaderni di presidio idraulici, di cui all'art. 33, l'attività di presidio territoriale idraulico di cui al presente regolamento è svolta in conformità con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1341 del 29 dicembre 2015, allegato A.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 luglio 2018

ROSSI

18R00412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 luglio 2018, n. 43/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 1° agosto 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l'articolo 94 comma 1, comma 4, lettera c), comma 5 lettera d) e comma 6;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 22 marzo 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 «Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007» - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione);

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quarta Commissione consiliare nelle sedute del 14 e 26 giugno 2018;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta 18 giugno 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 793;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 al comma 1 stabilisce che le regioni, su proposta degli enti di governo dell'ambito, individuano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Di conseguenza, viste le competenze degli enti di governo dell'ambito, al fine di procedere all'individuazione di tali aree sono previste le procedure e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione da parte dell'autorità idrica toscana (AIT). In particolare è necessario indicare specifici criteri di priorità che devono essere seguiti nell'elaborazione delle proposte di perimetrazione e prevedere alcuni criteri tecnici per individuare le aree;

2. In attuazione dell'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del presente regolamento, per agevolare l'applicazione della normativa da parte degli operatori, è necessario procedere a una ricognizione delle captazioni del servizio idrico integrato e delle connesse aree di salvaguardia;

3. Come previsto dall'articolo 94 comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006 nell'area di salvaguardia è vietato lo svolgimento di diverse attività tra le quali l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, lo spandimento di concimi chimici fertilizzanti o pesticidi



di, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni contenute in uno specifico piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF), adottato dalla regione (articolo 94, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006), che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. Sulla base di questi criteri è necessario definire una disciplina equilibrata che tenga conto di esigenze tra loro anche contrapposte ma che tutte garantiscono funzioni essenziali come l'attività agricola, la tutela della salute e dell'ambiente, la difesa da agenti patogeni delle piante. A tal fine le disposizioni del PUFF sono state elaborate sulla base delle seguenti valutazioni:

a) la lista dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è vietato è stata selezionata utilizzando anche lo studio Fitofarmaci - Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da-ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo conto della valutazione dell'impatto potenziale che dette sostanze possono avere sugli stati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'impatto sulla matrice acqua e più in generale sull'ecosistema (utilizzando parametri eco-tossicologici e anche esiti del monitoraggio effettuato da ARPAT) nonché della valutazione degli effetti sulla salute umana considerando le frasi di rischio direttamente connesse ad aspetti sanitari di maggiore rilievo quali H340 e 341, H 350 e 351, H 360 e H361, H370, H371 e H372;

b) il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate è stato considerato utilizzando come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d'uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2012, è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti;

c) si è analizzato il comportamento agronomico dei prodotti fitosanitari inteso a valutare se il divieto potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle colture agrarie toscane valutando anche la disponibilità o meno di sostanze alternative con caratteristiche agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate;

4. Relativamente alla fertilizzazione nel PUFF si sono considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 152/2006 idonee a garantire la tutela della acque dall'inquinamento da nitrati anche nelle aree di salvaguardia. Sono state quindi estese a queste ultime le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008,

n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») che ai titoli IV e IV bis disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle acque reflue agroalimentari anche nelle ZVN;

5. La disciplina del PUFF è stabilita anche in attuazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. Il PAN, ai punti A.5.2.1 e A.5.2.2, prevede che le regioni adottino misure specifiche per la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico nonché misure specifiche nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 e ogni altra prescrizione e limitazione nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui allo stesso articolo;

6. Al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli e extra agricoli si è ritenuto opportuno elaborare un PUFF nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per l'uso dei fitosanitari e dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di predisporre un piano a livello di aziendale;

7. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme del regolamento sono definite specifiche procedure di controllo mediante l'approvazione, ogni anno, di un programma coordinato regionale che garantisca l'appropriatezza dei controlli e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti nei controlli stessi;

8. Al fine di consentire agli operatori la necessaria programmazione della loro attività l'efficacia del presente regolamento è stabilita a partire dalla data d'inizio (11 novembre) della prima annata agraria successiva all'approvazione del regolamento medesimo.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

(Articolo 28 della legge regionale n. 69/2011)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).



*Capo II*DISPOSIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI

Art. 2.

*Definizioni**(Articolo 28 della legge regionale n. 69/2011)*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) captazioni: captazioni, di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo;

b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione a un unico punto di raccolta;

c) operatore: chi utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all'interno delle aree di salvaguardia. Un operatore può essere agricolo, agricolo biologico o extra agricolo;

d) operatore agricolo: colui che esercita una delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;

e) operatore agricolo biologico: l'operatore agricolo iscritto nell'elenco nazionale di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

f) operatore extra agricolo: l'operatore diverso dall'operatore agricolo e agricolo biologico;

g) PUFF: piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all'allegato 1 del presente regolamento;

h) uso agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori agricoli o operatori agricoli biologici;

i) uso extra agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori in ambiti diversi da quello agricolo;

l) acquifero protetto: un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di continuità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine

di quaranta anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:

- 1) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;
- 2) ubicazione delle aree di alimentazione;
- 3) interazioni con altri acquiferi;

m) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquisite condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva;

n) centro aziendale: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all'attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali.

Art. 3.

Adempimenti della regione e dei comuni
(Articolo 28 della legge regionale n. 69/2011)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8.

2. La regione:


a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all'articolo 8 e sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa consultabile, per ciascuna azienda, la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 8;

b) annualmente aggiorna, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale la ricognizione delle aree di salvaguardia.

3. Il settore regionale competente al rilascio della concessione relativa al prelievo di acqua dalle captazioni, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), trasmette copia dell'atto di concessione e del relativo disciplinare, ai Comuni interessati dall'area di salvaguardia, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), alle aziende sanitarie locali (ASL) e all'autorità idrica toscana (AIT).

4. I comuni nel cui territorio ricadono le captazioni e la relativa area di salvaguardia di cui al comma 1 prevedono a:

a) aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici con le captazioni identificando l'area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e in zona di rispetto;



b) eseguire attività di informazione rivolte agli operatori che hanno le proprie destinazioni e che svolgono le proprie attività nelle aree di salvaguardia.

5. L'elenco delle sostanze di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), sulla base:

a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo;

b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all'articolo 5;

c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d'uso relative alle singole sostanze attive.

Art. 4.

Disposizioni per gli operatori

(Articolo 28, comma 2 della legge regionale n. 69/2011)

1. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all'interno dell'area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all'articolo 3, comma 2 o presso il comune.

2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l'utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all'operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

3. Ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici, la cui unità tecnico economica (UTE) è interamente gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, devono:

a) utilizzare quali prodotti fitosanitari esclusivamente le sostanze previste dall'allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

b) impiegare i fertilizzanti rispettando gli obblighi di cui alla sezione C del PUFF di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

4. Gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell'impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informare gli stessi relativamente:

1) all'ubicazione dei terreni compresi all'interno dell'area di salvaguardia;

2) ai vincoli previsti all'interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia;

3) alle sanzioni previste, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Sono sempre ammessi nelle aree di salvaguardia i trattamenti fitosanitari disposti ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.

6. Ai fini della tutela della salute pubblica sono sempre ammessi, nelle aree di salvaguardia, i trattamenti fitosanitari disposti con ordinanza del Sindaco sentita la ASL competente. L'ordinanza è trasmessa al servizio fitosanitario regionale, agli altri comuni interessati, al gestore del servizio idrico integrato e all'ARPAT.

Art. 5.

Monitoraggio, vigilanza, controllo


(Articolo 28, comma 2 della legge regionale n. 69/2011)

1. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 134 del decreto legislativo.

2. Annualmente la Giunta regionale, sentiti l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e l'ARTEA approva, per l'anno successivo, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento che garantisca l'appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti.

3. Entro febbraio di ogni anno l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARTEA trasmettono alla regione un unico rapporto, elaborato d'intesa, sugli esiti dei controlli effettuati sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente.

4. I gestori del servizio idrico integrato definiscono, d'intesa con ASL e ARPAT, un programma di controllo dei prodotti fitosanitari nell'ambito dei controlli interni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) con particolare attenzione alle captazioni da acque superficiali, e rendono disponibili gli esiti dei controlli entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASL e all'ARPAT anche in fini dell'inclusione nel rapporto di cui al comma 3.



Capo III

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Art. 6.

Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (Articolo 28, comma 2 della legge regionale n. 69/2011).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d'intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.

2. L'AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all'articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell'area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.

3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:

a) da acque superficiali di laghi o invasi;

b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);

c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);

d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);

e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:

1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;

2) l'assenza di centri di pericolo, di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e l'assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 20/2006.

4. L'AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:

a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all'Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle «Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152»;


b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all'articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l'indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.

5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all'AIT l'elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l'AIT provvede a disporre la cessazione nel piano d'ambito.

6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall'AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della legge regionale n. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua - Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 80/2015).

8. L'AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l'eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. È fatta salva la possibilità per l'AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la ripermimetrazione delle aree di salvaguardia.



Art. 7.

*Norme tecniche per l'individuazione delle aree di salvaguardia**(Articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 69/2011)*

1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell'area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l'intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell'area di salvaguardia.

2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) l'estensione dell'area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:

a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l'isopsa passante per il punto di captazione;

b) le superfici destinate permanentemente a bosco.

3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all'opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall'area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell'AIT.

4. Per l'acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:

a) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;

b) ubicazione delle aree di alimentazione;

c) interazioni con altri acquiferi.

5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.

*Norme transitorie**(Articolo 28 della legge regionale n. 69/2011)*

1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all'articolo 94, comma 6 del decreto legislativo.

2. La deliberazione di cui al comma 1 aggiorna, ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque - Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole»), il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana.

3. Nelle more dell'attivazione da parte di ARTEA del sistema informativo del PAN e del registro dei trattamenti gli operatori provvedono alla registrazione dei trattamenti nel rispetto delle disposizione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2012.

Art. 9.

*Efficacia differita**(Articolo 28 della legge regionale n. 69/2011)*

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (11 novembre 2018).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00413



REGIONE SICILIA

LEGGE 9 agosto 2018, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 36 del 17 agosto 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta

1. Gli articoli 17, 22 commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono abrogati.

2. All'art. 20 della legge regionale n. 8/2018, dopo le parole «con procedure ad evidenza pubblica», sono sopresse le parole «per un periodo non superiore a cinquanta anni».

3. All'art. 4 della legge regionale n. 8/2018 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Al personale iscritto all'albo di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle assunzioni.»

4. L'art. 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta). — 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le funzioni dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2018

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
GRASSO

Assessore regionale per l'economia
ARMAO

(Omissis).

18R00400

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-011) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 5,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 3 1 6 *

